

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO Servizio V – Tutela del Paesaggio

Prot. n. vedi intestazione digitale

Roma vedi intestazione digitale

Class. 34.28.10

/ Fasc. 122/2021

Al Ministero della transizione ecologica, Direzione Generale Valutazioni Ambientali VA@pec.mite.gov.it

Oggetto: [ID VIP: 6072] – Procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Programma Operativo Nazionale FEAMPA (Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura) 2021-2027.

Consultazione ai sensi degli artt. 13, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. Fase di consultazione pubblica di VAS.

Autorità Procedente/Proponente: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali – Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura.

Parere tecnico istruttorio della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio (ABAP)

E pc.

All'Ufficio di Gabinetto del Ministro della cultura udcm@pec.cultura.gov.it

Al Ministero della transizione ecologica, Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS ctva@pec.minambiente.it

Al Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico N.D.G. dg-abap.servizio2@pec.cultura.gov.it





Al Servizio III, Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico N.D.G. dg-abap.servizio3@pec.cultura.gov.it

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998;

VISTA la legge 24 giugno 2013, n. 71, art. 1, commi 2 e 3, recante, tra l'altro, il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di "Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo";

VISTO il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità", convertito con modificazioni con legge 9 agosto 2018, n. 97, per il quale l'allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha assunto la nuova denominazione di "Ministero per i beni e le attività culturali";

VISTO il decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 222 del 21/09/2019, convertito, con modificazioni, con legge 18 novembre 2019, n. 132), per il quale l'allora Ministero per i beni e le attività culturali ha assunto la nuova denominazione di "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo", così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019;

VISTO l'articolo 1 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", convertito in legge 22 aprile 2021, n.55, che modifica il comma 1, numeri 8 e 13, dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

CONSIDERATO che a seguito della modifica di cui al punto precedente, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare cambia la propria denominazione in Ministero della transizione ecologica ed il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo cambia altresì la propria denominazione in Ministero della cultura;





**VISTO** il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio", ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. recante "Norme in materia ambientale";

VISTO il DPCM 2 dicembre 2019, n. 169, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*" (pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale, n. 16 del 21/01/2020; registrato alla Corte dei conti il 10/01/2020, Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Ministero della salute e Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg.ne prev. n. 69), entrato in vigore il 05/02/2020 e il quale ha abrogato il DPCM 19 giugno 2019, n. 76;

VISTO quanto già disciplinato con il DM del MiBACT 23 gennaio 2016, n. 44, recante "Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208", registrato alla Corte dei Conti il 29/02/2016 al n. 583 (pubblicato in G.U.R.I. n. 59 dell'11/02/2016);

VISTO il DPCM 24 giugno 2021, n. 123, recante "Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*" (pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale, n. 221 del 15/09/2021), entrato in vigore il 30/09/2021;

VISTO il DPCM 01 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14/07/2022 con n. 1870, con il quale, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m., è stato conferito al Dott. Luigi La Rocca l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio e della Soprintendenza Speciale per il PNRR;

VISTO il decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l'allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale";

**CONSIDERATO** quanto impartito dall'allora Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio con la Circolare n. 34 del 31/07/2015 avente ad oggetto "MiBACT - esercizio delle funzioni di tutela - Sentenza Consiglio di Stato, sez. VI n. 3652/2015";

VISTO che l'allora Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l'Arte e l'Architettura Contemporanee ha collaborato con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla redazione delle "Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii." (Revisione del 30.03.2022; https://va.mite.gov.it/it-IT/ps/DatiEStrumenti/Modulistica);

**CONSIDERATO** quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale PBAAC n. 5 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici";



RS +

**CONSIDERATO** quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale PBAAC n. 6 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di VIA, VAS e progetti sovraregionali o transfrontalieri - Disposizioni per la presentazione delle istanze e della relativa documentazione progettuale";

**CONSIDERATO** quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio n. 3 del 12/01/2016, "Procedure di valutazione di piani, programmi, opere e interventi di competenza della Direzione generale BeAP in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli uffici centrali e periferici";

PREMESSO che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali – Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, in qualità di Autorità Proponente, con nota prot. n. 109326 del 08/03/2022, acquisita al protocollo di questa Direzione Generale al n. 9227 del 09/03/2022, ha comunicato al MiTE e all'Ufficio scrivente l'avvio della fase di consultazione pubblica, informandone contestualmente gli SCA, compresi gli Uffici territoriali del MiC, ai fini della procedura di VAS del Programma Operativo Nazionale FEAMPA (Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura) 2021-2027, ai sensi dell'art. 13, comma 5, e dell'art. 14 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

PREMESSO che, ai fini di tale procedura, lo stesso Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali – Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, in qualità di Autorità Procedente, ha pubblicato sul sito del MiTE l'avviso al pubblico, ai sensi dell'art. 14, comma 1 del D. Lgs n. 152/2006, nel quale è stata data comunicazione delle modalità di consultazione del progetto di Piano, del Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica, con decorrenza dei termini procedurali a far data dal 16/03/2022;

PREMESSO che, con nota prot. n. 34096 del 17/03/2022, acquisita al protocollo di questa Direzione Generale al n. 10377 del 17/03/2022, il Ministero della transizione ecologica – Direzione Generale Valutazioni Ambientali, in qualità di Autorità Competente per le VAS statali, ha dichiarato la procedibilità dell'istanza presentata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali – Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura;

PREMESSO che la documentazione tecnica è stata pubblicata e risulta quindi consultabile sul sito del Ministero della transizione ecologica – Direzione Generale Valutazioni Ambientali, all'indirizzo:

https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/7890/11539;

**PREMESSO** che questa Direzione Generale, con nota prot. n. 32090 del 02/09/2022, ha segnalato agli Uffici territoriali del MiC ed ai Servizi II (Scavi e tutela del patrimonio archeologico) e III (Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico) di questa medesima Direzione Generale, la necessità di acquisire con urgenza i pareri relativi alla presente procedura di VAS;

CONSIDERATO che il presente parere ha come oggetto la procedura di VAS relativa al "Programma Operativo Nazionale FEAMPA (Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura) – 2021-2027" e che il Programma medesimo interessa l'intero territorio nazionale;



NS >

**CONSIDERATO** che il suddetto Programma "si prefigge, quale obiettivo principale, quello di contribuire alla sostenibilità ambientale ed economica del settore della pesca e dell'acquacoltura, favorendo la mitigazione degli effetti negativi causati dalla attuale crisi" (cfr. pag. 16 del Rapporto Ambientale), affrontando tre sfide fondamentali: transizione verde, transizione digitale e resilienza;

**CONSIDERATO** che la proposta di Programma si articola in quattro Priorità, a loro volta declinate in obiettivi e operazioni, così come previsto dal Regolamento n. 2021/1139 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004:

- PRIORITA' 1: Promuovere la pesca sostenibile, il ripristino e la conservazione delle risorse biologiche acquatiche.
  - Obiettivo specifico 1.1: Rafforzare le attività di pesca sostenibili dal punto di vista economico, sociale e ambientale (esclusi artt. 17 e 19);
  - Dijettivo specifico 1.2: Aumentare l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di CO2 attraverso la sostituzione o l'ammodernamento dei motori dei pescherecci;
  - Obiettivo specifico 1.3: Promuovere l'adeguamento della capacità di pesca alle possibilità di pesca in caso di cessazione definitiva della capacità e contribuire a un equo tenore di vita in caso di arresto temporaneo delle attività di pesca;
  - Obiettivo specifico 1.4: Promuovere un controllo e un'attuazione efficaci della pesca, compresa la lotta alla pesca INN, nonché dati affidabili per un processo decisionale basato sulla conoscenza;
  - Obiettivo specifico 1.5: Contribuire alla protezione e al ripristino della biodiversità acquatica e degli ecosistemi;
- PRIORITA' 2: Promuovere attività di acquacoltura sostenibile e la trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, contribuendo alla sicurezza alimentare dell'UE.
  - Obiettivo specifico 2.1: Promuovere attività di acquacoltura sostenibile in particolare rafforzando la competitività della produzione e assicurando che le attività siano sostenibili sotto il profilo ambientale nel lungo termine;
  - Obiettivo specifico 2.2: Promuovere la commercializzazione, la qualità e il valore aggiunto dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, nonché la trasformazione di questi prodotti;
- PRIORITA' 3: Consentire la crescita di un'economia blu sostenibile nelle aree costiere, insulari e interne e promuovere lo sviluppo delle comunità di pesca e acquacoltura.





- Obiettivo specifico 3.1: Contribuire a consentire un'economia blu sostenibile nelle aree costiere, insulari e interne, e a promuovere lo sviluppo sostenibile delle comunità di pesca e acquacoltura;
- PRIORITA' 4: Rafforzare la governance internazionale degli oceani e garantire oceani e mari sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile.
  - Obiettivo specifico 4.1: Rafforzare la gestione sostenibile del mare e degli oceani attraverso la promozione della conoscenza marina, della sorveglianza marittima o della cooperazione della Guardia Costiera;

**CONSIDERATO** che per ciascuna operazione prevista dal Programma è stata prodotta una scheda informativa, in cui sono riportati i possibili effetti dell'attuazione dell'intervento sulle componenti sensibili, indicando anche possibili misure di mitigazione e/o raccomandazioni;

**CONSIDERATO** che l'Operazione 2 "Investimenti in sistemi di energia rinnovabile", prevedendo l'istallazione di pannelli solari e di generatori eolici, potrebbe comportare un impatto visivo negativo sul paesaggio;

CONSIDERATO che l'Operazione 5 "Investimenti in infrastrutture fisiche nei porti di pesca esistenti", volta a sostenere investimenti in infrastrutture fisiche nei porti pescherecci, nei luoghi di sbarco, nelle sale per la vendita all'asta già esistenti e nei ripari di pesca, potrebbe prevedere "la costruzione, la ristrutturazione e l'ammodernamento di immobili e di aree portuali, e la riqualificazione delle stesse aree" (cfr. pag. 198 del Rapporto Ambientale), promuovendo il riutilizzo di strutture già esistenti ed evitandone l'abbandono;

CONSIDERATO che le Operazioni 24 "Ripristino della continuità ecologica dei fiumi" e 65 "Ripristino acque interne", volte a ripristinare la naturale funzionalità dei corsi d'acqua e delle acque interne, dovrebbero includere "la costruzione di isole fluviali, il ripristino del tracciato sinuoso, la ricostruzione di meandri, gli impianti e la dispersione naturale della vegetazione acquatica e spondale, la realizzazione di fasce boscate", come pure "la ricreazione di aree umide e di canali secondari, e la rigenerazione di boschi ripariali" (cfr. pagg. 207 e 221 del Rapporto Ambientale), contribuendo alla riduzione dell'artificializzazione del territorio e supportando un ritorno alle condizioni territoriali originarie;

CONSIDERATO che l'Operazione 31 "Compensazione nelle regioni eleggibili" mira, tra l'altro, a garantire "la conservazione ed il miglioramento dell'ambiente e della biodiversità, e la gestione sostenibile del paesaggio e delle caratteristiche tradizionali delle zone dedite all'acquacoltura" (cfr. pag. 238 del Rapporto Ambientale), garantendo la sopravvivenza delle aree lacustri e lagunari interessate dagli allevamenti e la conservazione delle pratiche culturali locali connesse all'acquacoltura;

**CONSIDERATO** che l'Operazione 32 "Investimenti produttivi per un'acquacoltura sostenibile", finalizzata all'adeguamento e/o realizzazione di nuovi impianti di acquacoltura, potrebbe comportare un impatto negativo sul paesaggio e sui siti culturali marini e costieri a causa della posizione generalmente limitrofa alla costa degli allestimenti;







considerata la localizzazione di tali interventi, si potrebbero riscontrare impatti negativi sul paesaggio, qualora le iniziative non fossero realizzate in conformità alle prescrizioni dell'area protetta, dei piani paesaggistici e nel rispetto degli obiettivi di protezione del sito di realizzazione;

CONSIDERATO che l'Operazione 66 "Valore aggiunto delle produzioni e Investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza, delle condizioni di lavoro e dell'efficientamento energetico", prevedendo l'impiego di spazi chiusi o coperti per lo svolgimento di attività di prima lavorazione, trasformazione, ittiturismo e vendita diretta, potrebbe generare un potenziale impatto negativo sul paesaggio in caso di nuove costruzioni e ampliamenti, come anche promuovere il recupero di complessi preesistenti, evitandone l'abbandono;

**CONSIDERATO** che nel Piano di Monitoraggio VAS sono stati individuati appositi indicatori, distinti nelle categorie di <u>indicatori di contesto</u> e <u>indicatori di prodotto</u>, e che le due tipologie presentano le seguenti definizioni:

- Indicatori di contesto: descrivono l'evoluzione dello stato dell'ambiente rispetto ai problemi individuati, rappresentano la "situazione" e la variazione della stessa, comprendendo gli effetti prodotti dal Programma, ma anche e soprattutto effetti determinati da altre azioni;
- Indicatori di prodotto: descrivono quanto il Programma abbia agito effettivamente rispetto al fattore rilevato dall'indicatore di contesto, ovvero indicano come le azioni del Programma abbiano agito su di uno specifico indicatore di contesto e, pertanto, quale è stata l'influenza del Programma su una determinata componente ambientale descritta attraverso l'indicatore di contesto;

**CONSIDERATO** che, per quanto attiene al paesaggio e ai beni culturali, è stato individuato l'indicatore di contesto "Beni culturali esposti a rischio idrogeologico";

TENUTO CONTO dei pareri espressi nell'ambito della presente procedura di VAS, fase di consultazione pubblica, dagli Uffici territoriali del MiC, Soprintendenze e Parchi Archeologici, dagli Uffici competenti in materia di paesaggio e beni culturali delle Province Autonome di Trento e Bolzano, della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, della Regione Autonoma Siciliana, dai Servizi II (Scavi e tutela del patrimonio archeologico) e III (Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico) di questa Direzione Generale, come di seguito elencati e riportati per ambiti regionali:

- nota prot. n. 13934 del 13/09/2022 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di L'Aquila e Teramo;
- nota prot. n. 10699 del 07/09/2022 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata;
- nota prot. n. 723576 del 08/09/2022 della Provincia autonoma di Bolzano;
- nota prot. n. 7493 del 13/09/2022 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Cosenza;



AS X

- nota prot. n. 4403 del 16/09/2022 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Catanzaro e Crotone;
- nota prot. n. 9386 del 16/09/2022 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Reggio Calabria e la Provincia di Vibo Valentia;
- nota prot. n. 531 del 23/06/2021 del Parco Archeologico di Sibari;
- nota prot. n. 18827 del 21/09/2022 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli;
- nota prot. n. 9132 del 08/07/2021 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli;
- nota prot. n. 3425 del 12/09/2022 del Parco Archeologico di Ercolano;
- nota prot. n. 20044 del 15/09/2022 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino;
- nota prot. n. 23118 del 09/09/2022 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e le Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara;
- nota prot. n. 8214 del 12/09/2022 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza;
- nota prot. n. 13287 del 13/09/2022 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini;
- nota prot. n. 2511 del 30/06/2021 del Parco Archeologico di Ostia Antica;
- nota prot. n. 3283 del 05/09/2022 del Parco Archeologico dell'Appia Antica;
- nota prot. n. 12599 del 19/09/2022 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e per l'Etruria Meridionale;
- nota prot. n. 10672 del 01/07/2021 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Genova e la Provincia di La Spezia;
- nota prot. n. 5950 del 09/07/2021 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Imperia e Savona;
- nota prot. n. 18270 del 12/09/2022 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia;
- nota prot. n. 10308 del 14/09/2022 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata;
- nota prot. n. 9967 del 14/09/2022 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ancona e Pesaro e Urbino;
- nota prot. n. 10577 del 12/09/2022 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Molise;
- nota prot. n. 8205 del 25/06/2021 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli;
- nota prot. n. 11358 del 17/06/2021 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino;
- nota prot. n. 9265 del 17/06/2021 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti e Cuneo;
- nota prot. n. 6585 del 09/07/2021 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Bari;
- nota prot. n. 14027 del 13/09/2022 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce;
- nota prot. n. 14343 del 20/09/2022 della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina;
- nota prot. n. 13962 del 01/07/2021 della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Palermo;
- nota prot. n. 7698 del 14/09/2021 della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta;
- nota prot. n. 518512 del 19/07/2021 della Provincia autonoma di Trento;





- nota prot. n. 17750 del 08/09/2022 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria;
- nota prot. n. 19652 del 25/06/2021 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso; aggiornata con nota prot. 31226 del 22/09/2022;
- nota prot. n. 26745 del 20/09/2022 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza;
- nota prot. n. 34293 del 21/09/2022 del Servizio II (Scavi e tutela del patrimonio archeologico) della DG –
   ABAP:
- nota prot. n. 33781 del 16/09/2022 del Servizio III (Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico) della DG – ABAP.

## REGIONE ABRUZZO

La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di L'Aquila e Teramo, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 13934 del 13/09/2022, osserva quanto segue:

**CONSIDERATA** la notevole estensione del patrimonio paesaggistico presente sul territorio di competenza di questa Soprintendenza, tutelato ai sensi della Parte III del D. Lgs. 42/2004 e i conseguenti potenziali impatti derivanti dall'attuazione di quanto previsto nel Programma e definiti nel Rapporto Ambientale;

questa Soprintendenza

ritiene utile un maggior approfondimento dell'effettiva consistenza dei beni culturali e paesaggistici presenti sul territorio di competenza e del relativo regime di tutela.

Sulla base di tale più esteso quadro conoscitivo, potranno essere preventivamente identificati i possibili impatti negativi indotti a livello di singolo progetto.>;

### **REGIONE BASILICATA**

La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 10699 del 07/09/2022, osserva quanto segue:

- < (... ...)
- considerato che l'ambito marino tirrenico lucano, ricadente nel territorio di Maratea ha restituito straordinarie evidenze archeologiche subacquee, pertinenti a una serie di approdi, presso l'isolotto di Santo Janni, presso l'area di Capo La Secca e presso gli scogli di Calicastro nelle vicinanze di Capo La Timpa, collocati lungo una rotta battuta da numerose navi da trasporto da tutto il Mediterraneo e per un lungo periodo, come attestano le numerose anfore e i contenitori da trasporto di diverse tipologie ritrovate nell'area, e considerato altresì che nelle acque di Maratea le indagini archeologiche subacquee hanno permesso di individuare il giacimento di ancore mercantili antiche più ricco del Mediterraneo, utilizzato dal periodo ellenistico-lucano fino al tardo Impero;
- considerata la specificità del territorio della regione Basilicata, la cui costa, caratterizzata da altissima valenza paesaggistica, è interessata da specifici provvedimenti di tutela ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004 (Legge 29/06/1939 n. 1497 Dichiarazione di notevole interesse pubblico per parte del territorio comunale di Maratea, pubblicato sulla G.U. 247 del 04/10/1966; Territorio della fascia costiera del primo entroterra, colline e altipiani sito nei comuni di Montescaglioso, Bernalda, Pisticci, Montalbano Jonico, Policoro, Rotondella, Tursi, Scanzano Jonico e Nova Siri, D.M. 18/04/1985; DM 11 aprile 1968; DM 27 giugno 1969; DM 24 febbraio 1970);

MINISTERO





- considerato altresì che la predetta specificità investe anche l'ambito naturalistico, con il riconoscimento e la delimitazione di diverse zone speciali di conservazione, siti appartenenti alla Rete Natura 2000, come di seguito specificato:
- i) Sito ZSC IT9210015, denominato "Acquafredda di Maratea",
- ii) Sito ZSC IT9210160, denominato "Isola di S. Janni e costa prospiciente",
- iii) Sito ZSC IT9210155, denominato "Marina di Castrocucco";
- iv) Sito ZSC IT9220090, denominato "Costa Ionica Foce Bradano";
- v) Sito ZSC IT9220085, denominato "Costa Ionica Foce Basento";
- vi) Sito ZSC IT9220095, denominato "Costa Ionica Foce Cavone";
- vii) Sito ZSC IT9220080, denominato "Costa Ionica Foce Agri";
- viii) Sito ZPS-ZSC IT9220055, denominato "Bosco Pantano di Policoro";
- ix) Sito SIC-ZPS IT9220300, denominato "Mare della Magna Grecia";
- considerate le attività di co-pianificazione in corso, realizzate di concerto con la Regione Basilicata, tra cui la perimetrazione della Zona di interesse archeologico (Art. 142, co. 1, lettera m) del D.Lgs. 42/2004) lungo la costa di Maratea;
- considerato che, come peraltro specificato nel Rapporto Ambientale (p. 89), i corsi d'acqua in Basilicata rappresentano oltre il 50% della superficie della Regione;
- Esaminata la documentazione disponibile al link: https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/7890/11539,

Tutto ciò premesso, questa Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata, esprime le seguenti valutazioni:

PREMESSA: per tutti gli interventi di trasformazione del territorio previsti dal Piano e ricadenti in aree tutelate ai sensi degli artt. 136 e 142 del D.Lgs. 42/2004 recante "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" sarà necessario acquisire il parere endoprocedimentale reso della scrivente, ai sensi dell'art. 146 co. 7 del predetto decreto. Sono fatte salve le eccezioni di cui al DPR 31/2017, Allegato A e ai decreti di semplificazione in ambito energetico. Relativamente ai beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004 s.m.i., sarà necessario acquisire l'autorizzazione per lavori di qualunque tipo ai sensi dell'art. 21 del suddetto Codice. Inoltre, per le opere sottoposte all'applicazione delle disposizioni del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., si applica la "Verifica preventiva dell'interesse archeologico" così come descritta nell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016.

### RAPPORTO AMBIENTALE

# 3.2.5 PAESAGGIO, PATRIMONIO CULTURALE E ARCHITETTONICO

Si segnala l'assenza di considerazioni inerenti ai beni archeologici (se non di natura strettamente ricognitiva) e all'istituto dell'archeologia preventiva, di cui lo scrivente Ufficio raccomanda un'applicazione rigorosa.

Non si concorda, pertanto, con quanto affermato a p. 28 del Rapporto Ambientale, circa la scarsa rilevanza degli impatti degli interventi di che trattasi sulle componenti "paesaggio, patrimonio culturale e architettonico", soprattutto alla luce della ricchezza e della capillarità del patrimonio archeologico sito nella Regione.

Inoltre, vista la Convenzione sulla Protezione del Patrimonio Culturale Subacqueo (Convezione UNESCO 2001), ratificata in Italia con la Legge 23 ottobre 2009, n. 157, in particolare gli artt. 5, 9 e le Regole n. 10, 26, 27 di cui alla Convenzione, prima di qualsiasi attività diretta sul patrimonio culturale sommerso dovrà



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4554
PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

RB +

essere redatto apposito progetto da sottoporre a questo Ministero. Inoltre, dovranno essere redatte anche le carte di rischio archeologico per i tratti di mare oggetto degli interventi, accertando, preventivamente alla realizzazione di vasche e/o di altre opere, l'assenza o meno di reperti sommersi, tramite apposita strumentazione (eco-scandaglio o altra tecnologia) i cui risultati dovranno essere interpretati da personale archeologo subacqueo in possesso dei requisiti e di esperienza nel settore dell'archeologia subacquea e nella interpretazione dei dati dell'esplorazione con strumentazione sonar.

Dal paragrafo risultano, inoltre, assenti le aree tutelate ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004 che, nel caso della Basilicata, si sovrappongono a quelle tutelate ai sensi dell'art. 142, co.1, lettera a) del predetto Decreto, rendendo più stringenti le norme relative alla tutela del patrimonio paesaggistico e garantendo un'adeguata valutazione dell'impatto degli interventi previsti dal Piano. Con riferimento al tratto di costa lucana che si affaccia sul Tirreno, si rileva una particolare concentrazione di beni culturali, che la rendono da attenzionare rispetto agli interventi previsti dal Piano, soprattutto quelli ad impatto più elevato, quali gli impianti EOS (eolici off-shore):

## Sistema difensivo delle torri costiere di Maratea:

Torre del Crivo (D.M. 12/06/1997) Torre di Acquafredda (D.M. 5/7/1990 e D.M. 20/06/1991) Torre Apprezzami l'Asino (D.M. 3/5/1997) Torre di Santavenere (D.M. 29/3/1989) Torre di Filocaio (D.M. 1/10/1985) Torre Caina (D.M. 19-20/11/1979)

# Ulteriori beni architettonici prospicienti la costa di Maratea:

Castello di Castrocucco (D.D.R. n. 132 del 8/9/2005 e D.D.R. n. 206 del 10/11/2006)
Secca di Castrocucco — Palazzo Baronale (D.M. 30/11/1979 e D.M. 11/10/1991)
Casa Cantoniera linea ferroviaria Battipaglia-Reggio Calabria Km. 122+470 (D.D.R. n. 44 del 13/05/2013)
Casa Cantoniera linea ferroviaria Battipaglia-Reggio Calabria Km. 122+590 (D.D.R. n. 121 del 5/08/2013)
Villa Nitti (D.D.R. n. 134 del 8/9/2005)

Aree archeologiche lungo la costa di Maratea: Capo la Timpa (D.M. 15/11/1990 e D.M. 19/12/1991 mod. D.M. 15/11/1990) Isola Santo Janni (D.D.R. 8/2/2005)

Capo la Secca (D.M. 1/3/1991)

Tanto premesso, considerando la genericità degli interventi previsti dal Piano rispetto ai singoli obiettivi, questo Ufficio rimanda ogni valutazione all'esame dei singoli progetti che interesseranno il patrimonio culturale ricadente nel territorio di competenza.>;

### PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

La Soprintendenza provinciale ai beni culturali della Provincia autonoma di Bolzano, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 723576 del 08/09/2022, osserva quanto segue:

< (... ...) si esprime parere favorevole alla proposta di programma e al relativo rapporto ambientale a condizione che eventuali interventi futuri nell'ambito del programma di cui in oggetto sul territorio della Provincia autonoma di Bolzano vengano sottoposti nella fase di progettazione al parere dell'Ufficio Beni archeologici della Soprintendenza provinciale ai Beni culturali. (... ...).>;





### REGIONE CALABRIA

La Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Cosenza, con parere endoprocedimentale di competenza, nota prot. n. 7493 del 13/09/2022, osserva quanto segue:

Per quanto riguarda gli aspetti paesaggistici e monumentali,

TENUTO CONTO della necessaria genericità delle informazioni contenute negli elaborati trasmessi che conducono ad un quadro conoscitivo, sia relativamente ai Beni paesaggistici che storico-artistici, scarsamente approfondito e che dunque non permettono di esprimere specifiche valutazioni di merito per le singole opere; EVIDENZIATO che le azioni afferenti a due delle quattro priorità del programma, ovvero "1 – Promuovere la pesca sostenibile, il ripristino e la conservazione delle risorse biologiche acquatiche" e "2 – Promuovere attività di acquacoltura sostenibile e la trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, contribuendo alla sicurezza alimentare dell'UE", potrebbero avere impatti sui Beni oggetto di tutela da parte della Scrivente;

CONSIDERATO che tali impatti, potenzialmente anche negativi sul paesaggio, potrebbero derivare dalla realizzazione in ambito costiero di strutture per la lavorazione e la vendita del pescato (Priorità 1, Operazione 66), all'installazione di impianti fotovoltaici e/o generatori eolici sugli edifici esistenti (Priorità 2, Operazione 2), alla realizzazione, a mare, di impianti per l'acquacoltura (Priorità 2, Operazione 32);

CONSIDERATO, altresì, che per i potenziali impatti analizzati non viene evidenziata nel Rapporto Ambientale alcuna forma di mitigazione;

CONSIDERATE le multiple e notevoli valenze paesaggistiche e culturali dei territori costieri della provincia di Cosenza, confermate dalla presenza di numerosi specifici provvedimenti espressi di tutela paesaggistica;

CONSIDERATO altresì, che i territori d'interesse del Programma, di competenza della Scrivente, sono caratterizzati dalla diffusione di beni architettonici di particolare valore, legati, per esempio, al sistema difensivo costiero che per millenni ha tentato di porre un argine alle diverse invasioni;

RITENUTO che, alla luce di quanto sopra rappresentato, il perseguimento degli obiettivi del Programma di cui trattasi potrebbe avere degli impatti sul paesaggio e sul patrimonio culturale in generale del territorio costiero della provincia di Cosenza;

CONSIDERATO, tuttavia, che i summenzionati impatti – positivi o negativi - potranno essere esaminati e approfonditi compiutamente solo nella successiva fase progettuale.

Tutto quanto sopra evidenziato, visto e considerato, questo Ufficio ritiene necessario che il programma in oggetto individui, nella stesura finale, i criteri specifici per la localizzazione degli impianti, con particolare riguardo agli ambiti di valore e pregio, individuando preliminarmente aree idonee per l'ubicazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, prediligendo aree destinate ad attività ed insediamenti produttivi e aree marginali già degradate da attività antropiche, riutilizzando, in ogni caso, il patrimonio edilizio esistente.

Inoltre, si ritiene essenziale un quadro conoscitivo approfondito del territorio - anche attraverso studi specifici di intervisibilità e rapporti panoramici per l'inserimento di impianti a mare - specie in quegli ambiti di eccezionale valenza paesaggistica, che permetta un armonioso inserimento di nuovi edifici a servizio dell'attività ittica tenendo in debita considerazione l'architettura "minore" costiera.>;

La Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Catanzaro e Crotone, con parere endoprocedimentale di competenza, nota prot. n. 4403 del 16/09/2022, osserva quanto segue:

MINISTERO





- < (... ...) questa Soprintendenza, in considerazione della Tutela del Patrimonio Culturale subacqueo, ai sensi del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., esercitata dagli Istituti del MiC territorialmente competenti, per come disposto dal DPCM 169/2019 e s.m.i., esprime quanto segue:
- dovranno essere esclusi dal posizionamento degli impianti i tratti di mare ove già sono stati individuati beni di interesse culturale subacqueo;
- dovrà essere effettuata la verifica preventiva dell'interesse archeologico/culturale subacqueo, ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., nei tratti di mare, diversi da quelli di cui al punto precedente, soprattutto nel caso del posizionamento di zavorre e/o ancoraggi sul fondale.>;

La Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Reggio Calabria e la Provincia di Vibo Valentia, con parere endoprocedimentale di competenza, nota prot. n. 9386 del 16/09/2022, osserva quanto segue:

< (....)

## Ai soli fini paesaggistici e monumentali:

ESAMINATO il Rapporto Ambientale predisposto e rilevato che, per quanto riguarda gli aspetti inerenti il paesaggio e i beni architettonici, lo stesso risulta scarsamente approfondito, con particolare riferimento al quadro conoscitivo, all'analisi di coerenza esterna e agli indicatori individuati per il Piano di Monitoraggio Ambientale;

CONSIDERATO, tuttavia, che lo strumento oggetto di VAS, per sua natura, ha esclusivamente finalità programmatiche, non comprendendo, quindi, scelte di dettaglio e localizzazione di opere afferenti alle azioni individuate per il perseguimento degli obiettivi in esso definiti;

EVIDENZIATO che delle quattro priorità del programma i principali effetti (positivi e negativi) sulle componenti ambientali di competenza di questo Ufficio sono riscontrabili nella "priorità 1 – Promuovere la pesca sostenibile, il ripristino e la conservazione delle risorse biologiche acquatiche" e "2 – Promuovere attività di acquacoltura sostenibile e la trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, contribuendo alla sicurezza alimentare dell'UE";

CONSIDERATO che nell'analisi degli effetti delle singole operazioni riconducibili alle priorità suddette sono stati messi in evidenza impatti anche negativi sul paesaggio, legati per lo più alla possibile realizzazione, a terra, di strutture per la lavorazione e la vendita del pescato (Priorità 1, Operazione 66), all'installazione di impianti fotovoltaici e/o generatori eolici sugli edifici esistenti (Priorità 2, Operazione 2), alla realizzazione, a mare, di impianti per l'acquacoltura (Priorità 2, Operazione 32);

CONSIDERATO, altresì, che per ognuna delle operazioni analizzate sono state individuate "mitigazioni possibili e raccomandazioni" che tuttavia, per le componenti ambientali di competenza di questo Ufficio, rimandano per lo più alla necessità di acquisire, preventivamente alla realizzazione dell'opera, l'autorizzazione paesaggistica, senza prevedere, tranne in pochi casi, ulteriori criteri utili a controllare e gestire le successive scelte pianificatorie e progettuali dei singoli interventi;

EVIDENZIATO che la Calabria non dispone di Piano Paesaggistico Regionale, bensì di un Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico (QTRP) che fornisce indirizzi, direttive e prescrizioni;

CONSIDERATA l'alta valenza paesaggistica e culturale dei territori costieri di competenza della Scrivente, segnati, in molti casi, dalla presenza di specifici provvedimenti espressi di tutela paesaggistica e dalla diffusione, in ambito costiero, di beni architettonici di particolare valore;

EVIDENZIATO che nel Rapporto Ambientale trasmesso non viene menzionata la stretta relazione tra il programma di cui trattasi e il Piano di Gestione dello Spazio Marittimo, attualmente in fase di VAS;

RITENUTO che, alla luce di quanto sopra rappresentato, il perseguimento degli obiettivi del Programma di cui trattasi potrebbe avere degli impatti, positivi e negativi, sul paesaggio e sul patrimonio culturale del territorio di competenza della Scrivente;



PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

RB A

CONSIDERATO, tuttavia, che i suddetti impatti non possono essere valutati specificatamente in questa fase e che solo in sede di pianificazione e successiva progettazione delle opere necessarie al perseguimento degli obiettivi del programma sarà possibile, per la Scrivente, entrare nel merito delle scelte operate e valutarne più compiutamente gli effetti;

tutto quanto sopra visto e considerato, questo Ufficio ritiene utile specificare che nella stesura definitiva del Programma:

- si dovrà tener conto degli specifici indirizzi normativi in materia di localizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (con specifico riferimento a quanto previsto dal D. L. Lgs. 199/2021 e s.m.i., così come modificato dal D.L. 17 marzo 2022, n. 17, convertito in legge n. 34 del 27 aprile 2022, e dal D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni in legge n. 91 del 15 luglio 2022, con particolare riferimento all'art. 20 recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili");
- dovranno essere individuati più specifici criteri di corretta localizzazione e inserimento paesaggistico delle strutture e degli impianti connessi alle operazioni individuate dal programma (con particolare riferimento a quelli ricadenti in ambiti sottoposti a tutela paesaggistica mediante specifico provvedimento espresso), tali da fornire chiari indirizzi per le successive fasi di pianificazione e progettazione; in particolare, gli accorgimenti e i criteri-guida progettuali dovranno prevedere il riuso del patrimonio edilizio esistente (evitando il più possibile il consumo di suolo), studi specifici di intervisibilità e rapporti panoramici per l'inserimento di impianti a mare e/o nelle acque interne all'interno di ambiti di eccezionale valenza paesaggistica, studi accurati in merito all'architettura costiera locale per l'eventuale inserimento di nuovi edifici a servizio dell'attività ittica, indirizzi specifici atti a ridurre l'impatto di eventuali impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile (ancorché inseriti su edifici esistenti), ecc.;
- si dovrà tener conto di quanto oggetto di pianificazione nell'ambito del Piano di Gestione dello Spazio Marittimo.

Infine, si specifica che questo Ufficio si riserva di esprimere le valutazioni di competenza nell'ambito delle singole procedure autorizzative, laddove previste, degli interventi atti a perseguire gli obiettivi del programma di cui trattasi.

## Ai soli fini archeologici:

questo Ufficio esprime quanto segue:

- dovranno essere esclusi dal posizionamento degli impianti i tratti di mare ove già sono stati individuati beni di interesse culturale subacqueo;
- dovrà essere effettuata la verifica preventiva dell'interesse archeologico/culturale subacqueo, ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., nei tratti di mare, diversi da quelli di cui al punto precedente, soprattutto nel caso del posizionamento di zavorre e/o ancoraggi sul fondale. >;
- Il **Parco Archeologico di Sibari**, con parere endoprocedimentale di competenza, nota prot. n. 531 del 23/06/2021, reso in fase di *Scoping* e ritenuto comunque valido anche ai fini della presente fase di consultazione pubblica, osserva quanto segue:
- < Facendo seguito alla nota prot. 18669-P del 31/05/2021, acquisita a nostro protocollo in pari data a n. 423- A, questa Direzione, effettuate le opportune verifiche e preso atto degli interventi previsti nel Rapporto Preliminare, ritiene che quanto oggetto di VAS non preveda, al momento, impatti diretti sul patrimonio culturale di competenza di questo Istituto.</p>

Risulta opportuno segnalare che la piana alluvionale sulla quale insistono le evidenze archeologiche del Parco di Sibari, è interessata da importanti fenomeni di subsidenza e pensilità del corso dei fiumi. Nelle aree





archeologiche la risalita di falda è attualmente tenuta sotto controllo grazie a impianti elettrici e di pompaggio "well-point".

Si richiede, pertanto, per evidenti necessità di tutela, nel caso in cui si dovesse intervenire nel tratto di costa prospiciente l'area del Comune di Cassano allo Ionio (CS) e zone limitrofe, di inserire negli elaborati allegati al Rapporto Ambientale, la perimetrazione cartografica delle aree vincolate per particolare interesse archeologico ed espropriate di specifica competenza di questo Istituto e studi geomorfologici specifici che valutino i possibili impatti sul sistema delle acque fluviali e di falda e, conseguentemente, sulla conservazione del patrimonio archeologico di competenza di questo Parco.

Appare utile ricordare che ampie fasce di territorio esterne alle aree di diretta competenza di questo Ufficio risultano oggetto di ulteriori provvedimenti di tutela, sia diretta che indiretta ai sensi degli artt. 13 e 45 del D.Lgs. 42/2004 e smi. Per la corretta perimetrazione e il recepimento delle prescrizioni riportate nei singoli provvedimenti si chiede di far rifermento alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Cosenza, che legge per opportuna conoscenza.>;

### REGIONE CAMPANIA

La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 18827 del 21/09/2022, osserva quanto segue:

< (....)

tenuto conto che il territorio della Provincia di Napoli risulta sottoposto a vincolo per oltre la metà della sua estensione ai sensi dell'art. 136, e dell'art. 142 del D.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.; dai Piani Territoriali Paesistici dei Campi Flegrei, di Monte di Procida e Bacoli, dei Comuni Vesuviani, delle Isole di Ischia, Capri e Procida nonché dal Piano Urbanistico Territoriale dell'area Sorrentino — Amalfitana; la presenza di aree marine protette quali l'Area marina protetta di Punta Campanella ed il Regno di Nettuno, la presenza di siti UNESCO e l'elevata vulnerabilità archeologica;

considerato che gli obiettivi del programma relativamente al paesaggio ed al patrimonio culturale architettonico ed archeologico sono direttamente connessi con la tutela ed il ripristino degli ecosistemi acquatici, alla promozione dello sviluppo delle comunità costiere nella pesca ed in altri settori dell'economia marittima, agli interventi di miglioramento dei porti e dei punti di sbarco, allo smaltimento dei rifiuti;

considerato, tuttavia che, per quanto di competenza, si riscontra la necessità di evidenziare che gli interventi di nuova costruzione, quali l'ammodernamento degli impianti di acqua dolce mediante la realizzazione di vasche di decantazione, la realizzazione di adeguate strutture per lo stoccaggio e la gestione dello smaltimento dei rifiuti, lo sviluppo di sistemi automatizzati e di sorveglianza, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti, eventuali connessioni intermodali con l'entroterra potrebbero interferire con i sistemi delle aree protette o vincolate su menzionate, o determinare impatti in relazione al consumo di suolo.

Pertanto, questo Ufficio ritiene che sia di necessaria priorità introdurre, in questa fase di Piano, preventive misure specifiche e puntuali di mitigazione e compensazione che dovranno poi essere rispettate nelle successive fasi di progettazione dei singoli interventi.

Tali misure si riassumono nelle seguenti opere di compensazione e mitigazione:

- per tutte le eventuali opere interrate, il ripristino dello stato dei luoghi preesistenti non dovrà essere un mero reinterro ma andrà attuato a regola d'arte in modo tale da non risultare visibile;
- la manutenzione straordinaria dei manufatti esistenti dovrà contemplare le opere di mitigazione e compensazione da attuare mediante l'uso di materiali naturalistici ed eco sostenibili e





l'inserimento di opere a verde mediante la sistemazione delle aree esterne di pertinenza con la piantumazione di essenze arboree autoctone;

- per quanto riguarda, invece, le nuove costruzioni si dovranno favorire le nuove tecnologie, al fine
  di ridurne al massimo l'ingombro volumetrico sia fuori terra che entro terra; la progettazione
  degli interventi dovrà essere di elevato impegno culturale, promuovendo anche la bioarchitettura, e dovrà essere coerente con la filosofia dell'insediamento umano nel contesto
  storico ambientale dell'area; i materiali dovranno essere usati in senso naturale e dovranno
  rivalutare la tradizione artigianale delle maestranze locali, bandendo quei materiali e quei
  manufatti che derivano da una standardizzazione a livello industriale; le eventuali sistemazioni
  relative a tutte le attrezzature esterne dovranno essere previste insieme alle opere di fabbrica,
  allo scopo di non lasciare interrotto tutto quanto riguarda la definizione degli spazi facenti parte
  della comune prospettiva paesistica, con la possibilità di utilizzo pubblico a compensazione del
  consumo di suolo;
- le opere da eseguirsi per la stabilizzazione delle pendici, l'erosione costiera, la rinaturalizzazione dei corsi fluviali, il risanamento ambientale con particolare attenzione alla valorizzazione dei Regi Lagni e dei laghi dovranno essere attuate esclusivamente mediante opere di ingegneria naturalistica nel rispetto della morfologia dei luoghi; un particolare riguardo dovrà essere posto alla riqualificazione dei Regi Lagni tombati e delle sponde dei fiumi, per i quali dovrà essere garantita la fascia di rispetto di inedificabilità assoluta che, ove necessario, andrà rigenerata e sistemata a verde;
- per quanto concerne l'individuazione di apposite aree per la gestione dei rifiuti derivanti dall'attività della pesca e dei rifiuti pescati a mare; le connessioni intermodali con l'entroterra; le infrastrutture e i servizi minimi per i pescatori; nonché la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti; ove possibile, al fine di limitare il consumo del suolo, prima di procedere alla realizzazione ex novo, si dovranno individuare le infrastrutture già esistenti in uso o dismesse e mediante progetti di riqualificazione adeguarle alle nuove esigenze.

Per quanto attiene alla **tutela archeologica**, questa Soprintendenza rappresenta che gli interventi del Piano in oggetto, come per tutte le opere pubbliche, dovranno essere sottoposti a tutti gli adempimenti disposti dall'art. 25 del Decreto Legislativo n. 50/2016, che prevede la preliminare redazione di una relazione di Valutazione dell'Interesse Archeologico (VIArch) relativa alle singole aree di progetto. Resta inteso che questa Soprintendenza si riserverà di esprimere il proprio parere di competenza in merito alla compatibilità paesaggistica ed archeologica dei singoli interventi.>;

La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 9132 del 08/07/2021, reso in fase di Scoping e ritenuto comunque valido anche ai fini della presente fase di consultazione pubblica, osserva quanto segue: < (... ...)

# Tutela paesaggistica e architettonica

La parte del Rapporto Preliminare dedicata al patrimonio culturale in ambito costiero risulta molto sintetica. In particolare, la ricognizione dei beni culturali è basata sugli elenchi di siti di interesse culturale dichiarato presenti sul portale "Vincoli in rete" e, dunque, non comprende numerosi beni presenti nel territorio di competenza. Manca del tutto un'accurata ricognizione dei beni paesaggistici. In generale, informazioni e valutazioni presenti nel rapporto preliminare risultano troppo generiche per esprimere valutazioni circa i potenziali impatti del programma sui beni paesaggistici e culturali costieri.

In rapporto all'elaborazione del programma, in considerazione delle generali caratteristiche paesaggistiche del territorio di competenza, si raccomanda di riservare maggiore attenzione all'analisi delle MINISTERO DELLA

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4554
PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it
PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it



trasformazioni dei paesaggi costieri registratesi negli ultimi decenni, nonché particolare riguardo per l'individuazione, descrizione e valutazione delle diverse tipologie di paesaggi costieri presenti in ambito regionale, provvedendo alla identificazione, descrizione e stima quali/quantitativa dei potenziali impatti ed effetti delle misure/azioni del FEAMPA sugli stessi, non mancando di trascurare le relazioni con la cultura immateriale locale che quei paesaggi ha costruito e gestito nel tempo.

In generale, considerato che tra le principali criticità indicate rientrano l'erosione costiera ed il rischio idrogeologico che espongono a rischio numerosi centri storici localizzati sul mare, si suggerisce di privilegiare misure/azioni che escludano nuovo consumo di suolo in ambito costiero, evitando interventi che aumentano la frammentazione/semplificazione/banalizzazione dei beni paesaggistici costieri con alterazione/compromissione delle principali visuali e degli elementi qualificanti e connotativi degli ambiti tutelati. Si raccomanda altresì di privilegiare soluzioni progettuali che riducano quanto più possibile gli impatti negativi sul paesaggio anche dal punto di vista percettivo, tenuto conto che la tutela dei beni panoramici si configura sempre come una tutela biunivoca o di reciprocità, vale a dire come tutela sia dei punti di vista accessibili alla fruizione pubblica sia dei quadri panoramici che dai quei punti di vista si percepiscono. Al riguardo, particolare considerazione dovrebbe essere prestata a regolare la recente tendenza a colonizzare lo spazio marino-costiero con pedane, piattaforme galleggianti ed isolotti artificiali, con scarso riguardo per gli aspetti percettivi e panoramici.

Nel caso sia prevista la dismissione di infrastrutture e/o impianti di acquacoltura obsoleti, si suggerisce di prevedere misure/azioni per il recupero e la riqualificazione dei caratteri culturali e paesaggistici dei luoghi interessati da dette dismissioni. Le nuove opere a mare sia nell'ambito delle pratiche di acquacoltura sia della difesa costiera, dovranno presentare elementi emergenti ridotti al minimo ed essere localizzate al di fuori delle aree marino-costiere di maggior pregio.

## Beni paesaggistici marino-costieri

Il seguente elenco dei vincoli paesaggistici marino-costieri nell'ambito del territorio di competenza (Comune di Napoli) prende a riferimento una nozione di costa profonda, a geometria variabile, con metodo e principi del "coastal integrated management":

# 1 - Decreti ministeriali ai sensi della L.1497/39 (in allegato)

- a) D.M. 24 gennaio 1953 (GU n. 45 del 24.02.1953) "Collina di Posillipo versante mare";
- b) D.M. 14 luglio 1960 (GU n. 188 del 2.8.1960) "Zona prospiciente la riviera di Chiaia";
- c) D.M. 26 aprile 1966 (GU n. 108 del 4.5.1966)"Lungomare da Mergellina a Nisida";
- d) D.M. 6 agosto 1999 (GU n. 4 del 7.1.2000) "Bagnoli Coroglio".
- e) D.M. 6.10.1952 (GU n. 240 del 15.10.1952) "Zona compresa tra via Manzoni e Villa Patrizi"
- f) D.M. 12.2.1957 GU n. 52 del 25.2.1957) "I° tratto di via Manzoni"
- g) D.M. 24.10.1957 (GU n. 273 del 6.11.1957) "Collina di Posillipo versante Campi Flegrei"
- h) D.M. 27.5.1958 (GU n. 133 del 6.6.1958) "Fascia costiera da piazza Vittoria a piazza Barbaia"
- i) D.M. 14.12.1959 (GU n. 73 del 25.3.1960) "Zona del secondo tronco di via Orazio"
- I) D.M. 18.7.1960 (GU n. 250 del 12.10.1960) "Zona compresa tra via Manzoni e la strada comunale di Porta Posillipo estensione del DM 24.1.1953
- m) D.M. 21.2.1977 (GU n. 115 del 29.4.1977) "Via Cesario Console via S.Lucia Torretta Mergellina".

# 2 - Aree tutelate per legge art.142, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 42/2004

(territori costieri compresi in una fascia di 300 m dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare in quanto alla data del 06.09.1985 l'area non era classificata come zona A o B dal Prg del comune di Napoli, approvato con D.M. 1829 del 31.03.1972):



Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4554
PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it
PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it



- a) fascia costiera dell'abitato di Bagnoli sino al confine amministrativo con il comune di Pozzuoli;
- **b)** fascia costiera dal margine del Molosiglio sino a S. Giovanni a Teduccio, al confine amministrativo con il Comune di Portici.

# 3 - Aree tutelate per legge art.142, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 42/2004

(i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R. D. 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna in quanto alla data del 06.09.1985 l'area non era zona A o B nel Prg approvato con D.M. 1829 del 31.03.1972):

- a) Canale di Foce o fiume Sebeto;
- b) Alveo comune dei torrenti di Pollena.

# 4 - Aree tutelate per legge art.142, comma 1, lett. f) del D. Lgs. 42/2004

(i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi)

a) Parco Regionale dei Campi Flegrei (ambito costiero: Zona A - Riserva integrale, Zona B - Riserva generale; ambito marino: Parco sommerso, Zona B - Riserva marina).

## 5 - Piani paesaggistici costieri

Piano Territoriale Paesistico Posillipo approvato con decreto ministeriale 14.12.1995 (pubblicato sulla G.U. n. 47 del 26.02.1996) (in allegato)

# 6 - Notifiche importante interesse pubblico ex lege 778/1922, art. 1 e Dichiarazioni ex lege 1497/39, art. 1, n. 1 e 2 (tuttora validi ai sensi del D. Las. 42/2004, Parte Terza, art. 157)

- a) Terreni in via Posillipo 12.9.1929;
- b) Terreni in via Posillipo (Villa Pierce) 20.10.1924;
- c) Villa Gallotti con parco e giardini 2.9.1922;
- d) Villa Pavoncelli in via Posillipo -21.3.1923;
- e) Villa De Martino in via Posillipo —21.3.1923;
- f) Villa Cottreau in via Posillipo 18.9.1926;
- g) Alberi di alto fusto in via Orazio 14.10.1950 ex lege 1497/39, art. 1, n. 1 e 2;
- h) Terreno in via Orazio 29.9.1952 ex lege 1497/39, art. 1, n. 1 e 2.

Con riferimento alle due aree di foce dei corsi d'acqua presenti nella zona orientale di Napoli, si pone in evidenza che negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, figurano i seguenti sette corsi d'acqua: Canale di Foce o Fiume Sebeto, Canale Sbauzone, Canale Volla, Canale S. Severino, Canale Lamia, Canale Cozzone, Alveo comune dei torrenti di Pollena. È stato ipotizzato che, in prossimità della costa, i primi sei corsi d'acqua si ricongiungessero in un'unica foce, nota come foce del Sebeto, presso il Ponte della Maddalena, tuttora esistente.

Con riferimento alla ricognizione dei beni paesaggistici ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004, attualmente in corso nell'ambito della redazione del piano paesaggistico regionale della Campania, si pone in evidenza che, nel passato, questa Amministrazione, a seguito di un protocollo d'Intesa con il Dipartimento Urbanistica del Comune di Napoli, ha provveduto ad elaborare un documento informatico per l'elaborazione condivisa della Carta dei vincoli paesaggistici presenti sul territorio comunale. Durante le fasi di lavorazione, fatte salve le zone vincolate con decreto ministeriale, che richiedevano una mera trasposizione in formato digitale, emerse la difficoltà per l'elaborazione digitale delle aree tutelate per legge, ai sensi dell'art. 142 del D. Lgs. 42/2004, stante la insussistenza di un necessario preventivo



MINISTERO

RS A

censimento di tali beni. I risultati parziali della suddetta collaborazione sono attualmente consultabili online sul Portale Metropolitano del comune di Napoli. Si tratta, comunque, di un risultato parziale che necessita di essere completato ed aggiornato nell'ambito del piano paesaggistico regionale in corso di elaborazione.

Si pone in evidenza che il PTP Posillipo, strumento dotato di specifica normativa e sovraordinato ad ogni altro livello di pianificazione urbanistico-territoriale e di settore, interessa in tutta la sua estensione l'ambito costiero di Posillipo. I restanti vincoli paesaggistici artt. 136 e 142 allo stato non sono corredati da specifiche prescrizioni.

## Tutela archeologica

La parte del Rapporto Preliminare dedicata ai Beni Culturali risulta, oltre che molto sintetica, anche parziale, perché basata sugli elenchi di siti di interesse culturale dichiarato presenti sul portale "Vincoli in rete" che non comprendono buona parte delle aree di interesse archeologico sottoposte ad altre forme di tutela. Si evidenzia a riguardo che già nell'ambito della procedura VAS relativa al progetto FEAMP 2014-2020 la Direzione Generale Archeologia aveva ribadito la necessità di considerare gli strumenti di pianificazione territoriali vigenti, dove sono già segnalati — pur se non esaustivamente — i siti non oggetto di vincolo ma configurabili come "aree di rischio archeologico", chiedendo inoltre di redigere studi mirati alla valutazione preventiva dell'interesse archeologico (nota prot. 28290 del 17/11/2015). Tale raccomandazione, per quanto riguarda il territorio di pertinenza di questa Soprintendenza, risulta ancora disattesa.

Considerato che la promozione di attività di pesca e acquacoltura sostenibili è strettamente legata alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale si ritiene fondamentale, al fine di valutare le possibili interferenze fin dalle fasi preliminari di progettazione, implementare il quadro conoscitivo con la redazione degli opportuni studi di verifica preliminare del rischio archeologico secondo quanto stabilito dal Codice dei Beni Culturali e dall'art. 25 del D.Lgs. 50/2016.

Allo stato attuale le linee tracciate dal rapporto preliminare risultano troppo generiche per esprimere valutazioni circa la possibile incidenza degli interventi promossi, che dovrà essere valutata caso per caso in aderenza a quanto stabilito in materia di tutela archeologica dal Codice dei Beni Culturali e dalla Convenzione UNESCO di Parigi 2001 sulla Protezione del Patrimonio Culturale Subacqueo, ratificata con L. 157 del 2009.

Si segnala sin da ora che alcune delle attività oggetto del PON FEAMPA 2021-27, in particolare quelle legate agli impianti di acquacoltura e ad altre infrastrutture costiere, ma anche alcune modalità di pesca altamente impattanti, comportano una forte incidenza sul patrimonio culturale sommerso e semi-sommerso, soprattutto in aree marine di grande rilevanza archeologica come quelle ricadenti nel territorio di competenza di questa Soprintendenza. In particolare il territorio di Napoli comprende, oltre a siti archeologici propriamente subacquei, anche numerosi contesti semi-sommersi di grande valore e fortemente caratterizzanti il paesaggio costiero napoletano. Tali beni archeologici, per la loro natura e posizione, sono particolarmente soggetti a fenomeni di erosione e degrado ed a fattori di rischio dovuti sia ad interventi condotti in acqua che a terra.

Nello specifico si evidenzia che tutto il tratto di mare maggiormente caratterizzato da queste evidenze, compreso tra gli stabilimenti Italsider di Bagnoli e i moli di Mergellina, è integralmente sottoposto a vincolo archeologico per una distanza di 300 m dalla linea di costa, ai sensi della L. 1089 del 01/06/1939, ora D.Lgs. 42/2004, con Decreto del 18/04/1986. Anche al di fuori di tale area sussistono ulteriori porzioni di costa aventi forti valenze storiche e culturali, come ad esempio l'area del porto storico e il tratto di mare antistante Castel dell'Ovo, caratterizzato dalla presenza di significative evidenze archeologiche sommerse.



Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4554 PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it



d

# Beni archeologici sommersi e semisommersi

- 1. Per i vincoli archeologici costieri si riscontra agli atti:
- Nota soprintendentizia prot. 11787 del 18.04.1986 di notifica vincolo archeologico aree demaniali ai sensi della L. 1089/1939 "tratto di mare di ampiezza di m 300, nonché tutti i tratti di costa di pertinenza del Demanio Pubblico compresi tra gli stabilimenti Italsider di Bagnoli e i moli di Mergellina compresi l'isola di Nisida e gli isolotti della Gaiola" (in allegato).
- Vincolo archeologico cautelare di cui alla variante del P.R.G. di Napoli art. 58, tav. 14
- **2.** A titolo del tutto esemplificativo si trasmette un elenco sintetico delle principali evidenze archeologiche note lungo la fascia costiera del Comune di Napoli e nelle acque antistanti, necessariamente da implementare ed approfondire attraverso le opportune procedure di verifica preliminare dell'interesse archeologico già richiamate:
- Isola di Nisida e del "Chioppino"

Resti diffusi di villa romana con relativo porto e infrastrutture connesse, presenti sull'isola di Nisida e nelle immediate adiacenze.

- Isolotti della Gaiola, Scoglio di Virgilio e zone circostanti

Sezione marittima della vasta villa del Pausilypon di proprietà di Vedio Pollione e successivamente imperiale. Ne fanno parte estese peschiere, un porto con relativo molo ed ambienti di rappresentanza comprendenti un settore termale.

- Specchio di mare antistante Marechiaro

Estesi resti sommersi e semisommersi pertinenti a ville romane.

- Specchio di mare compreso tra Punta Nera e la Baia delle Rocce Verdi

Resti sommersi e semisommersi pertinenti a ville romane e relative peschiere.

- Specchio di mare di Villa Rosebery — Pietra Salata

Estesi resti sommersi e semisommersi pertinenti a villa romana con relative peschiere.

- Specchio di mare di Capo Posillipo

Resti sommersi e semisommersi di ville romane con relative peschiere.

- Specchio di mare antistante Villa Lauro

Relitto sito a circa 500 m dalla costa, alla profondità di circa 20 metri, di un'imbarcazione con un carico di laterizi e ceramiche databili al XVII — XVIII secolo.

- Specchio di mare antistante Castel dell'Ovo

Strutture archeologiche cavate nel banco tufaceo riferibili a peschiere e ad altre strutture di epoca romana.

- Bacino moderno del porto di Napoli

Tra il molo Angioino e il molo Martello sono stati individuati i resti dell'opera viva di una nave antica con scafo in legno di lunghezza di circa 30 m; in una vasta area circostante sono stati riconosciuti numerosi reperti tra i quali dei cannoni antichi, palle di cannone in pietra e in ferro, parte di un ancora tipo "ammiragliato", resti ceramici, una campana in bronzo. La dispersione di tali elementi è stata in parte causata dalle operazioni di ancoraggio delle grandi navi moderne in porto. Il relitto presenta evidenti tracce di incendio e sembra plausibile l'identificazione di quanto rinvenuto con i resti della corvetta Flora della flotta borbonica affondata nel 1799 (Varata a Castellammare il 15 ottobre 1786).

Con riferimento alla verifica di coerenza esterna del PON FEAMPA 2021-27 con altri atti di programmazione e pianificazione multilivello e di settore, si evidenzia l'importanza di una puntuale preventiva verifica delle interferenze nel medio e lungo termine del PNIEC con gli strumenti di pianificazione già approvati (PTP Posillipo, PRG vigente del comune di Napoli et alia), nonché una specifica



PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it



analisi degli impatti e degli effetti cumulativi dell'insieme delle previsioni degli strumenti di pianificazione sul paesaggio e sul patrimonio culturale di competenza.

Con riferimento al piano di monitoraggio sull'attuazione del PON FEAMPA 2021-27, si suggerisce che esso sia strutturato ed esplicitato con indicazione di tempi, periodicità e modalità per un'adeguata attività di reporting volta ad indicare gli obiettivi raggiunti, così come i loro esiti negativi (o parzialmente negativi) e le eventuali consequenti modifiche ed integrazioni necessarie.

Ai fini del monitoraggio degli effetti dell'attuazione del PON FEAMPA 2021-27 sulla componente paesaggio e patrimonio culturale, si suggerisce l'inserimento di specifici indicatori volti a misurare anche, nello specifico, la frammentazione/semplificazione dei paesaggi costieri.

Considerato che la valutazione dei potenziali impatti di infrastrutture ed impianti sul paesaggio e sui beni culturali necessita della conoscenza dell'esatta collocazione delle aree sulle quali si interviene, oltre alla conoscenza puntuale dei valori territoriali presenti e della proposta progettuale, questo Ufficio si riserva di dettare puntuali prescrizioni sulle singole proposte di intervento. (... ...)>;

Il Parco Archeologico di Ercolano con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 3425 del 12/09/2022, osserva quanto segue:

< (....)

preso atto che "rispetto alle componenti ambientali Suolo, Paesaggio e Rumore la coerenza sarà di natura pianificatoria, ovvero relativa agli atti di pianificazione vigenti sul territorio nazionale e spesso di competenza delle Regioni (o come nel caso del suolo dei Comuni attraverso i Piani Regolatori), sarà quindi in fase di attuazione degli interventi, nel momento in cui sarà nota la loro localizzazione e tipologia, che potrà essere verificata la coerenza con gli atti pianificatori vigenti e a livello territoriale",

preso atto altresì che "Il programma concentra le sue attività sugli ambienti acquatici e sulle attività connesse all'acqua, pertanto non sono stati stabiliti obiettivi relativamente al suolo.

In ragione di ciò gli effetti del Programma sul suolo sono marginali e riguardano solo poche misure: gli interventi sui porti e sulle loro infrastrutture, gli interventi di riqualificazione di manufatti realizzate dai FLAG e alcuni investimenti realizzati nell'ambito dell'acquacoltura o della trasformazione delle produzioni ittiche",

si propone che siano ripresi i contenuti del D.Lgs. 28/2011 e del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili". Si ritiene difatti prioritaria l'individuazione delle aree con valore culturale e paesaggistico non idonee alla localizzazione di impianti eolici o fotovoltaici superiori a 1 MW.

In merito agli **investimenti in sistemi di energia rinnovabile** di cui al capitolo 6 del RA, in particolare, con riferimento agli **impianti fotovoltaici**, si propone di inserire delle misure tali da garantire il minor impatto paesaggistico. Non sono ammessi pannelli a specchio o comunque riflettenti e/o installati su superfici inclinate o verticali; i pannelli fotovoltaici dovranno essere completamente integrati con le coperture degli edifici e dovranno essere specificate le opere che si intendono realizzare per mitigarne l'impatto visivo sul contesto paesaggistico circostante, mediante la rappresentazione di queste in foto-inserimenti del progetto, con viste aeree e con particolare attenzione ai colori e ai materiali utilizzati.

Con riferimento agli **impianti eolici**, si propone di inserire le seguenti regole generali da adottare nella scelta della configurazione di un impianto eolico, con l'obiettivo di ridurre gli impatti negativi attraverso appropriati schemi di impianto. Le forme esistenti nel paesaggio sono estremamente varie; da qui la necessità di una lettura che sappia coglierle nelle loro specificità, ricercando e proponendo geometrie





familiari al territorio in cui si interviene. La disposizione delle macchine eoliche dovrà seguire le linee e i confini formali già presenti nel paesaggio, adagiandosi sulla forma fisica del territorio e valorizzandola nelle sue peculiarità. Un gruppo ben organizzato di macchine eoliche deve poter essere percepito come un insieme coerente, come una nuova immagine nel paesaggio, evitando il caos di macchine singole. È auspicabile apportare variazioni del tono del bianco degli aerogeneratori, pur garantendo il rispetto delle norme aeronautiche, al fine di ridurne la brillantezza e di armonizzarne l'inserimento nel contesto.

Infine, si richiama la necessità di tener conto nell'analisi degli effetti ambientali del Programma dei seguenti strumenti di tutela:

- Piano Territoriale Paesistico dei Comuni Vesuviani (P.T.P.) approvato con D.M. del 04/07/2002 e pubblicato sulla G.U. n. 219 del 18/09/2002, nel cui ambito ricade il territorio di competenza del Parco Archeologico di Ercolano;
- Piano Strategico per lo sviluppo delle Aree comprese nel Piano di Gestione del Sito UNESCO "Aree Archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata", oltre a quanto espressamente richiesto dal dettato normativo del d.lgs. 42/2004.>;

La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 20044 del 15/09/2022, osserva quanto segue:

< (... ...)

non si può non sottolineare che la costa salernitana, particolarmente estesa, è di rilevante pregio tanto da essere stata da tempo riconosciuta, nella quasi totalità (con la sola eccezione di limitate porzioni rientranti nell'ambito della città capoluogo) di notevole interesse pubblico ai sensi della legge n. 1497/1939 (o della successiva L. n. 431/1985) con appositi DD.MM., ricade in gran parte in Aree Protette di vario grado per le sue diverse peculiarità (ad esempio il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, il Parco Regionale dei Monti Lattari, le Aree Marittime Protette sia di Santa Maria di Castellabate, sia di Costa degli Infreschi e della Masseta) a cui si aggiungono i diffusi SIC, le ZPS e le ZSC della Direttiva Natura 2000, le Zone umide di Ramsar nonché include lo sbocco a mare di vari fiumi o torrenti alcuni dei quali rappresentano i principali corsi d'acqua della Campania. Inoltre, data la rilevante estensione trattasi di territori costieri eterogenei sia nelle caratteristiche geomorfologiche, sia nelle specificità degli abitati che vi ricadono. In merito, si sottolinea che la costa della provincia di Salerno include contesti la cui valenza è indiscussa, sovente rientranti nel Patrimonio Mondiale UNESCO, come generalmente riconosciute sono le diverse fragilità (idrogeologiche, ecc.) che li caratterizzano.

Ciò premesso, per quanto concerne gli aspetti paesaggistici nonché a quelli pertinenti al patrimonio storico-architettonico e/o con valenza testimoniale, questa Soprintendenza ritiene necessario che il Rapporto Ambientale in questione:

• sia maggiormente articolato nell'analisi delle diverse realtà marine e territoriali in modo da individuare una sorta di casistica dei diversi contesti (non tralasciandone la rappresentazione grafica) relativamente alla quale definire da un lato le criticità, mentre dall'altro gli indirizzi e le scelte strategiche più idonee e meglio aderenti alle effettive realtà. Le valutazioni sugli impatti delle azioni come delle scelte di intervento non possono trascurare le componenti naturalistico-ambientali, le fragilità che segnano sia il paesaggio, sia i beni culturali e, nell'insieme, l'edificato ovvero il quadro normativo pertinente. Nel caso del salernitano il territorio costiero rientra solo in parte nella vigente pianificazione paesaggistica rappresentata dal Piano Urbanistico Territoriale dell'Area Sorrentino-amalfitana (Legge della Regione Campania n. 35 del 27/6/1987) e dal Piano Territoriale Paesistico del Cilento Costiero di cui al D.M. 4/10/1997 rispetto alla



PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.i PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it



auale occorre specificare la conformità degli interventi previsti. È, invece, ancora in fase di redazione il Piano Regionale Paesaggistico della Campania di cui all'art. 143 del Codice;

- approfondisca il quadro socio-economico dei diversi ambiti territoriali e delle rispettive, quanto insite, vocazioni degli stessi in modo da esaminarne la coerenza con i progetti proposti. Nell'attuale trattazione del Rapporto le realtà dei territori di competenza, per lo più correlati a zone rurali, risultano in modo assai marginale poiché nei medesimi sono preminenti e pressanti le attenzioni rivolte alle esigenze connesse alla fruizione turistica dei luoghi ed alla relativa balneazione dei litorali rispetto alla filiera ittica. Ugualmente le aree portuali o gli approdi minori esistenti rispondono per lo più alle attività della navigazione di diporto piuttosto che a quelle della pesca marittima. Le attività connesse all'acquacoltura, ora del tutto marginali, appaiono, invece, inidonee alla valorizzazione paesaggistica dei medesimi territori;
- individui scelte strategiche rispondenti ad uno sviluppo complessivamente attento alla salvaguardia delle specificità delle diverse componenti territoriali ed a ripristinare condizioni di equilibrio e di armonia tra gli ambiti. Non si può tralasciare, infatti, che sovente nella descrizione dei territori costieri (solitamente riferiti ad una fascia profonda al massimo 10 km dalla linea di costa), come nei contesti di competenza, si comprendano situazioni profondamente diverse. Le aree interne sono spesso a vocazione prettamente agricola e/o silvo-pastorale e con un grado di antropizzazione o di edificazione minore rispetto all'entità del costruito che si riscontra quanto più ci si avvicina al mare. È risaputo che la Campania sia tra le regioni con più popolazione litoranea, che l'aggressione edilizia investa da sempre soprattutto le aree esterne (invece che quelle interne) e che il turismo balneare (a forte stagionalità) prevale nettamente nei confronti del turismo culturale, ambientale ed enogastronomico nonostante la crescita di questo ultimo negli ultimi anni;
- illustri più dettagliatamente gli indirizzi principali che intende sostenere insieme alle misure di salvaguardia per le aree e/o beni di interesse culturale e paesaggistico conseguenti. Come scritto nel Rapporto in esame, <<l'economia del mare comprende tutte le filiere produttive al cui interno operano imprese e persone che basano sulla risorsa "mare" il proprio processo produttivo>> tra queste, però, alcune destano molte perplessità o si reputano, sin da ora, in contrasto con le esigenze di tutela del paesaggio di competenza oltre alla fruizione indisciplinata delle barche o all'acquacoltura: ad esempio le estrazioni minerarie ovvero la realizzazione di impianti eolici "off-shore" (EOS). In merito il Rapporto Ambientale, diversamente da quanto sino ad ora esibito, non deve esporre acriticamente le possibili attività produttive, ma assicurare e rendere percepibile, sin dalla fase preliminare, le primarie finalità nel medesimo contemplate comprovandone l'assonanza con la tutela dei beni culturali (architettonici, archeologici, storici ed etnoantropologici) e paesaggistici (questi ultimi certamente più marcati ed estesi) dopo avere eseguito una compiuta ricognizione dei medesimi beni e tenendo ben presente quanto a riguardo disposto dal D.L.vo n. 42/2004 s.m.i. Detta ricognizione, oltre a recepire i database che confluiscono nei vari sistemi informativi del settore, va supportata dalle informazioni che possono emergere dal confronto con le Soprintendenze e dalla conoscenza diretta del territorio come pure tenendo in considerazione che rispetto ai c.d. beni culturali vanno considerate anche le potenzialità connesse a beni non censiti;
- disponga di studi adeguati ed indispensabili per addivenire ad una matrice informativa che consenta di chiarire sia le naturali vocazioni, sia i livelli di conservazione dei valori o quella dei gradi di vulnerabilità come di rischio degli ambiti di riferimento. Al contempo si deve avere contezza (anche evidenziando precise normative, Convenzioni Europee, Carte Nazionali/Internazionali, ecc.) che le azioni di salvaguardia, di gestione e di pianificazione riguardino nell'insieme i territori e, perciò, non solo quelli che hanno meglio preservato la propria integrità ed identità, includendo anche gli ambiti compromessi e che allo stato versano in uno stato di degrado in un'ottica di generale riequilibrio dei luoghi avendo chiaro che le realtà tuttora di maggiore coerenza con le proprie peculiarità (ad esempio i contesti di rilevante valore naturalistico-ambientale, gli abitati con patrimonio storico-identitario, le aree rurali con coltivazioni







tipiche, ecc.) costituiscono i riferimenti ed i modelli per addivenire alla riqualificazione delle aree allo stato compromesse;

- superi la genericità che allo stato lo caratterizza determinandosi sui dati conoscitivi, sui contenuti, sugli obiettivi e sugli indicatori per una puntuale valutazione degli impatti potenziali alcuni dei quali determinano interferenze impattanti ed invasive. A riguardo, si evidenzia che il concetto stesso di paesaggio è molto ampio e si fonda su un sistema di relazioni e di valori alquanto articolato e che in diversa misura vengono intercettati dalle azioni del P.O. in questione. Ugualmente tali azioni si ripercuotono sul patrimonio culturale e richiedono di approfondire anche aspetti di natura fisico-spaziale ad esempio differenziando gli ambiti anche per quanto concerne le loro relazioni con i contesti nei quali sono inseriti (ambiti dove è preminente il rapporto scenico-panoramico terra/mare, ambiti maggiormente alterati ed urbanizzati, presenza di nuclei o borghi storici, differenziazione dei tratti di costa in considerazione delle specificità morfologiche, rispetto delle interazioni naturali e stratificate delle diverse componenti, ecc.). Infatti, le interferenze con il paesaggio ed i beni culturali vanno studiate ed analizzate non solo prima di porre in essere le iniziative operative che chiaramente apportano modifiche allo stato dei luoghi, ma anche per quelle che, indirettamente, possono determinare alterazioni all'integrità ed alla valenza dei paesaggi costieri/marini;
- preveda per il "monitoraggio ambientale" del P.O. nuovi ed ulteriori indicatori rispetto a quelli ora evidenziati per le componenti di competenza per quanto sopra esposto ed in modo tale da estendere l'analisi a nuovi e maggiori parametri idonei a rendere sempre più compiute le valutazioni sulle scelte per il paesaggio ed i beni culturali.

Relativamente alla tutela archeologica, si rappresenta che questa Soprintendenza ha riscontrato che nella documentazione visionata non è per niente considerata la componente archeologica dell'ambiente costiero e marino, sebbene da alcune delle attività previste nel progetto FEAMPA 2021-2027 - in particolare la realizzazione di impianti di acquacoltura e di altre infrastrutture costiere, ma anche alcune modalità di pesca altamente impattanti - possa derivare una forte incidenza sul patrimonio culturale sommerso e semisommerso. Allo stato attuale, tuttavia, non essendo stati individuati ancora gli specifici ambiti d'intervento non è possibile per quest'Ufficio valutare l'impatto sulle aree note maggiormente a rischio dal punto di vista della tutela archeologica, nonché sulle eventuali aree a rischio archeologico, tenuto conto che la maggior parte del patrimonio archeologico risulta in larga parte ancora sommerso. Pertanto ci si riserva di esprimere il proprio parere sui singoli interventi che dovranno essere inviati a questa Soprintendenza corredati della Relazione di Verifica Preventiva dell'Interesse archeologico.

Nelle attività di progettazione dovrà essere inoltre prevista l'elaborazione di apposite batimetrie In cui siano indicate puntualmente tutte le aree eventualmente oggetto di modifiche ovvero di interventi diretti sui fondali; inoltre, dovranno essere redatte anche le carte di rischio archeologico per i tratti di mare oggetto degli interventi, accertando, preventivamente alla realizzazione di vasche e/o di altre opere, l'assenza o meno di reperti sommersi, tramite apposita strumentazione (eco-scandaglio o altra tecnologia) i cui risultati dovranno essere interpretati da personale archeologo subacqueo in possesso dei requisiti e di esperienza nel settore dell'archeologia subacquea e nella interpretazione dei dati dell'esplorazione con strumentazione sonar.>;

## REGIONE EMILIA ROMAGNA

La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e le Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 23118 del 09/09/2022, osserva quanto segue:

< Con riferimento al procedimento in epigrafe,



PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it



PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

- verificati i precedenti agli atti;
- visti gli elaborati messi a disposizione mediante apposito link trasmesso con la nota evidenziata a margine;
- ritenuti gli obiettivi indicati compatibili e coerenti con gli aspetti di tutela del patrimonio culturale del territorio interessato;

tutto ciò richiamato e premesso questo Ufficio esprime **parere favorevole** al Programma in epigrafe. Si ritiene tuttavia opportuno richiamare le seguenti indicazioni:

- le misure previste necessiteranno di maggiore approfondimento e articolazione in relazione agli aspetti di tutela paesaggistica e del patrimonio culturale, comprendendo l'elaborazione di un adeguato quadro conoscitivo relativamente alle componenti paesaggio e beni culturali al fine di una adequata valutazione degli impatti e delle possibili mitigazioni e/o compensazioni da porre in atto;
- in relazione all'attuazione delle azioni indicate, gli interventi progettati, laddove ricadenti in aree tutelate dalla parte III del d. Lgs. 42/2004 e s.m.i., dovranno essere sottoposti alla procedura di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146. Eventuali interventi su beni culturali sottoposti alle disposizioni di tutela della Parte II del d. Lgs. 42/2004 e s.m.i. dovranno essere autorizzati ai sensi dell'art.21.
  - Inoltre, per tutte le opere pubbliche o di pubblica utilità che comporteranno opere di modifica dell'assetto del sottosuolo, si rammenta il disposto degli articoli 28, 88, 90 del D.Lgs. 42/2004 in materia di tutela archeologica, nonché dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 (e delle relative linee guida di cui al il D.P.C.M. del 14.02.2022 "Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati") per quanto concerne la verifica preventiva dell'interesse archeologico; mentre per gli interventi di iniziativa privata si rimanda alla normativa di tutela del vigente PTCP della Provincia di Ferrara, oltre che alla specifica normativa di tutela di PSC o PUG dei Comuni interessati.
- si ritiene utile riferimento alla redazione del quadro conoscitivo per l'individuazione dei beni tutelati immobili (archeologici, architettonici, paesaggistici) il WebGIS del patrimonio culturale dell'Emilia Romagna, gestito dal Segretariato Regionale per l'Emilia Romagna (http://www.patrimonioculturale-er.it) in cui confluiscono sia le nuove tutele ai sensi della parte Il del Codice decretate dalla Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale, sia gli esiti della ricognizione in atto dei beni paesaggistici, elaborata dal Comitato Tecnico Scientifico per l'adeguamento del PTPR in cui la scrivente è attualmente impegnata. I data set relativi ai vincoli sono pubblicati in forma di open data tramite servizi web nei formati più diffusi (WMS, WFS, CSV, GPX, JSON, e GeoJSON) secondo gli standard OGC, raggiungibili all'interno del WebGIS.
- si ritiene infine utile alla redazione del quadro conoscitivo del patrimonio sommerso relativamente ai comuni di Comacchio, Codigoro e Goro (FE), richiamare interamente quanto già trasmesso p.c. a codesta Direzione con le note prot. n. 7729 del 02.04.2020, prot. n. 13941 del 01.07.2020 e prot. n. 19294 del 10.09.2020 in merito ai lavori del Comitato Tecnico per l'elaborazione dei Piani di Gestione dello Spazio Marittimo (Decreto Legislativo 17 ottobre 2016 n. 201).
- le interferenze (dirette, indirette, potenziali) determinate dell'attuazione del Programma con la componente ambientale "paesaggio, patrimonio culturale e architettonico", dovranno essere approfondite in relazione agli specifici ambiti di tutela e per tutte quelle operazioni suscettibili di modificare lo stato dei luoghi.>;

La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 8214 del 12/09/2022, osserva quanto segue:

< (.....)</p>
Considerato che il programma in questione ha natura strategica e non individua, allo stato attuale, alcun progetto specifico e/o contesto di attuazione, ma ambiti potenziali di applicazione, non è al momento

MINISTERO





possibile segnalare elementi specifici – in termini di criticità o di attenzione, nel caso specifico per le aree interne – circa l'eventuale impatto che l'avvio del programma avrebbe sui beni tutelati presenti nel territorio di competenza di questa Soprintendenza.

In relazione ai potenziali impatti sugli ambiti di tutela paesaggistica, si rileva come nel Rapporto Ambientale (cfr. R.A., p. 269) e nella Sintesi non Tecnica (cfr. SNT, p. 19) sia chiaramente evidenziata, in 10 casi su 18, la previsione di effetti negativi sulla componente paesaggio. Sebbene la valutazione sugli effetti positivi collegati al ripristino di ambienti di acqua dolce e salmastra, oltre alla continuità dei fiumi, siano elementi indubbiamente rilevanti e valutabili favorevolmente, non si può non evidenziare come i potenziali impatti negativi derivanti dalla realizzazione di alcune tipologie di impianti per l'acquacoltura e soprattutto per la produzione di energie rinnovabili – e in misura minore per gli impatti generati dalla realizzazione di strutture per i visitatori all'interno di aree naturalistiche – siano tali da non poter essere compensate dalle azioni positive del Programma. Tale sottolineatura risulta ancora più rilevante alla luce dell'analisi degli esiti della programmazione FEAMP 2014-2020, ove si dichiara che gli "effetti sul paesaggio e sul patrimonio culturale ed architettonico sono poche", per altro limitate "agli interventi di miglioramento dei porti e dei punti di sbarco" (cfr. R.A., p. 26), attestando dunque implicitamente come la nuova programmazione si discosti significativamente da quella precedente, generando molti e più rilevanti impatti sulla componente paesaggio.

Non pare dunque sufficiente il rimando alle garanzie offerte dai procedimenti di autorizzazione paesaggistica, pure necessari nel caso in cui gli interventi ricadano in ambiti di tutela di cui agli artt. 142-136 del D.Lgs. 42/2004 e smi, prima della realizzazione degli impianti. Si ritiene necessario, infatti, che siano valutate adeguate strategie per minimizzare tali impatti sin dalle fasi di Valutazione Ambientale Strategica, che non possono prescindere da una ricognizione dei beni paesaggistici tutelati presenti sul territorio. Tra questi si distinguono, per la loro particolare rilevanza, i beni dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del Codice, all'interno dei quali si dovrebbe escludere la realizzazione di tali impianti.

Alla luce di quanto sopra esposto, con riferimento al Quadro conoscitivo Territoriale e Ambientale, si deve rilevare l'assenza di elementi utili alla ricognizione dei beni paesaggistici potenzialmente coinvolti dal Programma in questione. Nello specifico, così come già evidenziato nella precedente fase di scoping, nel paragrafo 3.2.5 (cfr. R.A. p. 135) non si tratta in alcun modo il tema del paesaggio e dei beni paesaggistici tutelati, se non quelli ricompresi nei Siti Unesco. Sotto tale aspetto, visti gli impatti negativi attesi, il Programma risulta pertanto più che lacunoso e dovrà essere oggetto di accurata integrazione.

In relazione alla verifica delle possibili interferenze delle misure previste dal Programma con il paesaggio tutelato dell'Emilia-Romagna, si ricorda come nel "Webgis del patrimonio culturale dell'Emilia-Romagna", elaborato a cura del competente Segretariato Regionale MiC, sia possibile reperire anche l'esatta perimetrazione delle tutele art. 136 del D.Lgs. 42/2004 e smi, già oggetto di puntuale ricognizione nell'ambito dei lavori di copianificazione MiC-Regione Emilia-Romagna, finalizzati all'adeguamento del P.T.P.R. al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. Si segnala inoltre come in tale contesto sia ormai pressoché conclusa anche l'attività di ricognizione e perimetrazione delle aree di tutela art. 142 del Codice, i cui strati informativi sono reperibili sia sul citato "Webgis" sia sul portale cartografico della Regione Emilia-Romagna.

In relazione agli ambiti di tutela dei beni culturali, si sottolinea come il piano in oggetto prenda a riferimento la sola banca dati "Vincoli in rete" del MiBAC, che come noto, pur risultando un utile strumento di conoscenza, non può considerarsi esaustiva. Le statistiche riproposte nel quadro conoscitivo risultano pertanto poco significative anche in rapporto ai potenziali rischi. A tal proposito si ritiene utile rammentare ancora una volta la nota ricognizione – in continua fase di implementazione – dei beni tutelati decretati ai sensi della Parte II del Codice, tradotta nel citato "Webgis".

In relazione ai potenziali impatti sul patrimonio archeologico noto o potenzialmente esistente nel sottosuolo,





- considerato che una valutazione più puntuale dell'impatto che il Programma potrebbe avere su beni archeologici presenti nel territorio potrà essere effettuata solo quando saranno note le aree di progettazione dei nuovi interventi e che, pertanto, le presenti considerazioni costituiscono soltanto una disamina di indirizzo;
- atteso che i rischi maggiori, in termini di impatto su beni archeologici potenzialmente sepolti nel sottosuolo, sono legati alle azioni – previste o prevedibili all'interno del Programma - che determineranno un nuovo consumo di suolo;

si rileva come, tanto nel Rapporto Ambientale (cfr. R.A., p. 269) quanto nella Sintesi non Tecnica (cfr. SNT, p. 19), in caso di realizzazione di nuovi impianti o di ampliamento di quelli esistenti, sia chiaramente evidenziata la previsione di effetti negativi in termini di consumo di suolo e perciò, a ricaduta diretta, su beni archeologici potenzialmente presenti nel sottosuolo.

Come già fatto presente con propria precedente prot. n. 5835 del 25.06.2021 e in introduzione alla presente (v. supra), vista la natura strategica del documento in questione, non è al momento possibile individuare specifici contesti e/o elementi di criticità circa l'eventuale impatto che l'applicazione del Piano avrebbe su beni archeologici noti o eventualmente presenti nel territorio di competenza di questa Soprintendenza.

In assenza, all'interno del Quadro conoscitivo Territoriale e Ambientale, di un'analisi puntuale dei dati archeologici presenti sul territorio, ai fini della verifica delle possibili interferenze delle misure previste dal Programma con il patrimonio archeologico dell'Emilia-Romagna, si ricorda come nel "Webgis del patrimonio culturale dell'Emilia-Romagna" citato sopra, sia possibile visionare, oltre ai vincoli archeologici espressi, anche una mappatura dei siti – tuttora in costante aggiornamento – nei quali gli interventi di scavo o le scoperte fortuite effettuate hanno permesso di verificare la presenza o meno di rinvenimenti archeologici.

In relazione all'eventuale autorizzazione di nuovi impianti per l'acquacoltura e/o per la produzione di energie rinnovabili (e delle relative opere annesse che potrebbero comportare attività di scavo), si fa, in ogni caso, presente fin da ora la necessità di non collocare tali opere in aree già sottoposte a tutela archeologica ex. artt. 12-13 del D.Lgs. 142/2004 (vincoli archeologici espressi).

Per i medesimi interventi e per ogni altro tipo di previsione che possa potenzialmente comportare attività di scavo (es. costruzione ex novo e/o ampliamenti di impianti esistenti in aree non vincolate), si ribadisce inoltre la necessità che, nelle future fasi di progettazione, venga tenuta in debito conto la normativa vigente in materia di archeologia preventiva per gli interventi pubblici (art. 25 del D.Lgs. 50/2016) e di quella vigente in materia di tutela archeologica presente all'interno dei piani urbanistici di scala regionale (PTPR), provinciale (PTPC) e comunale (norme di attuazione di PSC/PUG e RUE), in cui sono contenute prescrizioni cautelative per le aree – precisamente cartografate all'interno dei piani - che, pur non essendo sottoposte a vincolo espresso, sono da considerarsi a rischio archeologico. (... ...)>;

La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 13287 del 13/09/2022, osserva quanto segue: < In riferimento alla tutela archeologica, questa Soprintendenza, considerato che il Programma Operativo FEAMPA rappresenta lo strumento che fissa priorità e obiettivi generali, una effettiva valutazione degli impatti sul patrimonio archeologico e/o su quello subacqueo sarà possibile solo sulla base di successive e più specifiche elaborazioni progettuali.

In merito a quanto riportato nel Rapporto Preliminare Ambientale, si richiama l'attenzione sulla metodologia di analisi della "vulnerabilità archeologica", che oltre a tenere conto delle aree sottoposte a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004 rilevabili dal sistema informativo "Vincoli in rete" (http://vincoliinrete.beniculturali.it), dovrà valutare anche i siti caratterizzati da un potenziale archeologico, la cui conoscenza può derivare da segnalazioni, rinvenimenti fortuiti, ricognizioni territoriali,



PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov. PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it



etc. per i quali non sono stati attivati procedimenti di tutela o procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici.

Per le fonti di reperimento dei dati archeologici, oltre al citato sistema informativo "Vincoli in rete", si dovrà tenere conto anche del "Webgis del Patrimonio Culturale dell'Emilia Romagna" (https://www.patrimonioculturale-er.it), nonché di dati bibliografici e d'archivio. Si segnala inoltre la documentazione derivante dalla pianificazione territoriale, con riferimento al PTPR, PTCP e PRG/PSC/PUG, i cui elaborati individuano e definiscono aree e/o elementi di interesse archeologico con una specifica normativa collegata. Infine, per il patrimonio archeologico subacqueo si dovrà prestare attenzione alla presenza dei due porti antichi di Ravenna e di Rimini, che delineano una potenzialità della costa in relazione alle rotte navali antiche.

Di conseguenza, tenuto conto che nei successivi livelli progettuali dovrà essere valutata la potenzialità archeologica delle aree oggetto di intervento ed il conseguente rischio per il patrimonio archeologico sepolto e per il patrimonio subacqueo, questa Soprintendenza segnala quanto segue:

- per l'individuazione delle aree di nuovo impianto si dovrà tenere conto di non collocarle in zone sottoposte a tutela archeologica ex artt. 12-13 del D.Lgs. 42/2004;
- qualora gli interventi rientrino nell'applicazione dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 andrà attivata la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, secondo quanto riportato nel DPCM del 14 febbraio 2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2022;
- si dovrà tenere presente che la pianificazione territoriale (PTPR, PTCP e PRG/PSC/PUG) può contenere una specifica normativa in materia archeologica da applicare agli interventi che prevedono attività nel sottosuolo;
- sulla base delle caratteristiche degli impatti nel sottosuolo e di eventuali dati derivanti da segnalazioni, rinvenimenti e scavi, che possano permettere di inquadrare l'area di intervento come caratterizzata da una frequentazione antica, potranno essere richieste alcune verifiche archeologiche anche in assenza di una normativa specifica per evitare problematici e tardivi interventi di tutela.

In riferimento allo strumento in esame di scala generale, Programma Operativo FEAMPA, finalizzato alla programmazione di priorità e obbiettivi, al fine di valutare gli impatti sul Patrimonio Architettonico e Paesaggistico, si renderà necessaria un'analisi di soluzioni progettuali più specifiche e approfondite in relazione al contesto tutelato.

Anche per la conoscenza dei beni architettonici e paesaggistici oltre al citato sistema informatico "Vincoli in rete" si dovrà tenere conto della piattaforma informatica del Segretariato Regionale del MiC per l'Emilia Romagna, il "Webgis del Patrimonio Culturale dell'Emilia Romagna" (https://www.patrimonioculturale-er.it).

In considerazione dei futuri livelli progettuali e in relazione alle vulnerabilità e criticità segnalate dal PO FEAMPA anche sul territorio di competenza di questa Soprintendenza, tenuto conto degli effetti di imprevedibilità e intensità propri dei cambiamenti climatici in atto, dovrà essere posta particolare attenzione alle aree sottoposte a tutela architettonica e paesaggistica, rispettivamente ai sensi della Parte Seconda e Terza del D.Las.42/2004 e s.m.i. riquardo:

- -alla previsione di trasformazioni e di eventuali nuovi interventi al fine di evitare e/o contenere al massimo il consumo di suolo;
- -all'esclusione o alla massima limitazione di nuove opere, nelle aree tutelate sensibili al rischio idraulico e di frane.





Oltre alle aree tutelate per legge ai sensi dell'art.142 co. 1 lettere a), b), c), per quanto riguarda in particolare la Provincia di Ravenna bisognerà tenere conto delle Zone Ramsar sottoposte a tutela ai sensi dell'art. 142 co. 1 lettera i), nonché alle pinete costiere sottoposte a tutela sia ai sensi dell'art.142 co.1 lettera g) che ai sensi dell'art.136 del D.Lgs. 42/2004. Si fa infatti presente come ampie parti del territorio afferente alla costa e di competenza di questa Soprintendenza siano interessate da dichiarazioni di notevole interesse pubblico decretate ai sensi dell'art.136 del D.Lgs. 42/2004.

Resta inteso che gli interventi che coinvolgono i beni culturali dovranno essere preventivamente autorizzati ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 42/2004 (Beni Architettonici) e sottoposti a richiesta di parere per conseguire ai sensi dell'art.146 del D.Lgs. 42/2004 l'autorizzazione paesaggistica (Beni Paesaggistici).>;

### **REGIONE LAZIO**

Il Parco Archeologico di Ostia Antica con parere endoprocedimentale di competenza prot. n. 2511 del 30/06/2021, reso in fase di *Scoping* e ritenuto comunque valido anche ai fini della presente fase di consultazione pubblica, osserva quanto segue:

< (... ...)

Si sottolinea l'opportunità di dare particolare risalto non solamente ai Beni Culturali che "spesso si affacciano sulla costa del mare, oppure sono prospicienti a un lago o a un fiume", come citato a pag. 156-157 del Rapporto [corrispondente a pag. 136 del successivo Rapporto Ambientale], quali le interazioni terra/mare, terra/lago e terra/ fiume, ma anche e soprattutto al Patrimonio Culturale presente sui fondali (di mare, laghi e fiumi) il quale testimonia, in senso sincronico e diacronico, che si tratti di mare o di acque interne, il ruolo chiave delle vie d'acqua nell'incontro di genti negli scambi culturali.

Andrebbero peraltro evidenziate le necessità di programmare attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico, anche subacqueo, come previsto dall'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e regolato dal Titolo VI, Capo III relativo ai Beni Culturali della Parte Seconda del Codice dei Contratti Pubblici. La protezione del patrimonio culturale subacqueo, esercitata dagli Istituti territorialmente competenti del MiC, per come disposto dal DPCM 169/2019 e s.m.i., è inoltre regolata dalla Convenzione Unesco adottata a Parigi il 2 novembre 2001, come previsto dall'art. 94 del D. Lgs. 42/04 (Codice dei Beni culturali).

Si raccomanda, infine, di tenere sempre presente che i beni oggetto di specifico provvedimento di vincolo, ai sensi della Parte Seconda del Codice, sono individuati quali zone di interesse archeologico, e sono pertanto aree tutelate per legge anche ai sensi dell'art. 142, c.1, lett. m) del D. Lgs. 42/2004. Andranno dunque sempre considerate le specifiche norme di salvaguardia e tutela anche del paesaggio archeologico e del suo contesto ambientale.>;

Il Parco Archeologico dell'Appia Antica con parere endoprocedimentale di competenza prot. n. 3283 del 05/09/2022, osserva quanto segue:

< (... ...)

non si riscontrano valutazioni, condizioni, osservazioni e raccomandazioni per l'ambito di competenza di questo Istituto.>;

La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e per l'Etruria Meridionale con parere endoprocedimentale di competenza prot. n. 12599 del 19/09/2022, osserva quanto segue:

**MINISTERO** 

<(....)>



Considerato che la documentazione qui trasmessa non consente di individuare puntualmente la natura degli interventi proposti su base cartografica e le eventuali interferenze tra le opere in programma e la tutela disposta ai sensi della Parte Seconda e Parte Terza del d.lgs. n. 42/2004 (Codice);

Preso atto delle linee programmatiche d'intervento proposte nel Rapporto Ambientale e nella restante documentazione, che in linea di massima questa Soprintendenza condivide;

Considerato che gli interventi proposti nelle aree di competenza territoriale della Scrivente potrebbero presentare criticità in relazione agli ambiti vincolistici, al particolare interesse pubblico e/o all'interesse culturale;

Questa Soprintendenza esprime in linea di massima parere favorevole, rilevando tuttavia la necessità di istituire per le fasi successive della progettazione un confronto mediante tavoli tecnici (o altre modalità alternative) al fine di pervenire ad un esame più puntuale degli interventi, approfondimento utile a verificare la compatibilità delle stesse con le istanze di tutela dei singoli contesti, anche in vista delle successive fasi autorizzatorie. >;

#### REGIONE LIGURIA

La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Genova e la Provincia di La Spezia con parere endoprocedimentale di competenza prot. n. 10672 del 01/07/2021, reso in fase di Scoping e ritenuto comunque valido anche ai fini della presente fase di consultazione pubblica, osserva quanto segue:

< (....)

CONSIDERATO che, per i profili di competenza volti alla tutela del paesaggio, del patrimonio monumentale e archeologico, nonché dei valori demoetnoantropologici il programma, in relazione alla salvaguardia dei valori culturali, al ripristino degli ecosistemi acquatici e alla promozione dello sviluppo sostenibile delle comunità costiere (pesca ed economia marittima, turismo), si dovrà relazionare necessariamente con le attività in corso di pianificazione dello spazio marittimo regionale e di gestione integrata delle zone costiere, nonché con le attività di co-pianificazione in corso finalizzate alla formazione del Piano Paesaggistico Ligure secondo le previsioni dell'art. 135 del Codice dei Beni Culturali;

CONSIDERATO che lo spazio marittimo ligure si sviluppa su un'estensione di 81.528 chilometri quadrati di mare territoriale, su litorali di pregio naturalistico e paesaggistico oggetto di dichiarazioni di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e delle tutele previste dall'art. 142 c.1 lett. a) del medesimo Codice, e che, inoltre, le ragioni di tutela paesaggistica proprie della maggior parte delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 c.1 lett. d) riguardanti la fascia costiera ligure sono riferite alle visuali da e verso il mare quali patrimonio comune delle comunità declinato dalla Convenzione Europea del Paesaggio;

VERIFICATO che il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio ha ripreso il dispositivo dell'art. 9 c.1 del Regio decreto n. 1357 del 3 giugno 1940, recante il "Regolamento per l'applicazione della legge 29 giugno 1939 n. 1497 sulla protezione delle bellezze naturalistiche" secondo cui "sono bellezze panoramiche da proteggere quelle che si possono godere da un punto di vista o belvedere accessibile al pubblico, nel qual caso sono da proteggere l'uno e le altre";

VERIFICATO che tra le azioni del piano si inseriscono interventi di progettazione ed infrastrutturazione delle aree da pesca per i quali si devono definire criteri di compatibilità e qualità degli interventi;





PRESO ATTO pertanto che la tutela del paesaggio costiero e dei beni archeologici liguri non si limita alla sola linea di costa ma comprende necessariamente la percezione dell'orizzonte quale bacino esteso in relazione al quale vanno definiti i limiti e le modalità di compatibilità delle attività antropiche legate alla infrastrutturazione portuale, ai traffici, alle attività di acquacoltura e alla pesca;

CONSIDERATO che, anche ai fini dello sviluppo turistico costiero preso in considerazione dal Programma, sulla costa ligure sono presenti episodi architettonici di diversa matrice temporale connessi all'economia costiera storica, insieme a musei navali, archeologici ed etnografici riferiti al settore della navigazione e della pesca, siti archeologici subacquei aperti alle visite turistiche, tutti elementi che devono essere oggetto di specifiche azioni di programmi di tutela, ricognizione e valorizzazione;

CONSIDERATO che gli interventi sulle aree tutelate, non limitati ad elementi infrastrutturali esistenti, dovranno condursi con modalità atte ad evitare e comunque minimizzare le alterazioni al patrimonio paesaggistico;

RICHIAMANDO la necessità che, qualora si determini un interessamento diretto o indiretto con beni culturali sottoposti a tutela dal citato D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., quali belvederi, strutture urbane, nuclei e percorsi storici, parchi, aree e beni di rilevanza paesaggistica ai sensi degli artt. 142 e 136, ed emergenze individuate dal vigente PTCP, qualsiasi intervento dovrà essere valutato anche in termini di interazione e/o interferenza visiva con detti beni secondo le previsioni dell'art. 152 del Codice;

## Questa Soprintendenza evidenzia quanto segue.

IN RELAZIONE ALLA COMPONENTE PAESAGGISTICA E MONUMENTALE si rileva l'opportunità che, tra gli strumenti di Pianificazione, sia evidenziato il Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico PTCP ed il Piano territoriale di Coordinamento della Costa, approvato il 29 dicembre 2000 con la deliberazione del Consiglio regionale n. 64, strumento che definisce l'insieme delle azioni per la tutela e la valorizzazione del litorale, delle spiagge e dei tratti costieri urbanizzati e, in particolare, in relazione alla presenza di molteplici bacini e coni visuali individuati dalle dichiarazioni di notevole interesse pubblico che riguardano la costa ligure, risulta indispensabile che i lavori del piano trovino uno snodo di integrazione con quelli del tavolo di copianificazione finalizzata alla formazione del Piano Paesaggistico Ligure.

In considerazione inoltre della delicatezza del tratto costiero Ligure, spazio ove si concentrano attività antropiche portatrici di inevitabili impatti e valori paesaggistici e culturali fragili e spesso rilevanti, risulta indispensabile che il piano approfondisca i propri contenuti conoscitivi in relazione a:

- <u>carta di intervisibilità</u> dinamica dello spazio marittimo sviluppata ad almeno due miglia dalla linea di costa in relazione ai coni visivi e punti di vista individuati dalle dichiarazioni di notevole interesse pubblico formulate ai sensi dell'art. 136 del Codice, delle strade panoramiche e della viabilità storica, beni monumentali tutelati, emergenze del vigente PTCP;
- implementazione della medesima carta con gli elementi strutturanti del paesaggio costiero, con particolare riferimento a corridoi ecologico-paesaggistici, capi, singolarità geologiche, falesie e rocce nude;
- buffer-zone del sito Unesco Porto Venere, Cinque Terre e le Isole (Palmaria, Tino e Tinetto);
- <u>definizione delle aree inidonee</u> previa mappatura delle zone non compatibili con l'insediamento dell'<u>acquacoltura</u> in ragione di elementi di interferenza visiva quali gabbie affioranti od in ragione di presenza di aree di interesse archeologico;





- <u>definizione delle aree inidonee</u> previa mappatura delle zone non compatibili con nuove infrastrutturazioni interferenti con i valori culturali, archeologici, paesaggistici e percettivi.

IN RELAZIONE ALLA COMPONENTE ARCHEOLOGICA si rileva l'opportunità che, all'interno degli strumenti di Pianificazione, siano evidenziati per l'area di competenza ligure le aree di interdizione delle attività di pesca elencate nel progetto cartografico realizzato in collaborazione con Regione Liguria e visualizzabile sul sito <a href="http://srvcarto.regione.liguria.it/geoviewer2/pages/apps/geoportale/index.html">http://srvcarto.regione.liguria.it/geoviewer2/pages/apps/geoportale/index.html</a> (Carte tematiche - Pianificazione del territorio e catasto – Archeologia Subacquea).

In riferimento alle zone di interdizione sopra citate questa Soprintendenza ha intrapreso progetti di tutela diretta dei siti, con la posa in opera di dissuasori anti reti a strascico su contesti archeologici subacquei in basso fondale oggetto di programmi di ricerca e valorizzazione, così come sono stati avviati specifici protocolli di sorveglianza da parte della capitanerie liguri tramite sistemi di controllo satellitare. Si richiede pertanto che queste attività di salvaguardia vengano esplicitate e possibilmente implementate all'interno del Programma e più specificamente delle Norme di Attuazione dei Sistemi di Controllo.

Oltre alla mappatura preventiva come sopra evidenziata delle aree inidonee, in relazione alla successiva puntuale definizione delle aree marine destinate all'acquacoltura, si rammenta la necessità di sottoporre i siti oggetto di concessione, oltre che alle necessarie autorizzazioni di competenza, alla valutazione di compatibilità della Soprintendenza, che dovrà valutare la compatibilità di tali destinazioni con le esigenze di tutela archeologico-paesaggistica e potrà richiedere specifici approfondimenti e indagini di archeologia preventiva.

In relazione all'avvio della fase di consultazione pubblica, a conclusione di quanto sopra evidenziato, la scrivente Soprintendenza evidenzia la necessità che siano definite le aree caratterizzate da criticità ed impatti sul patrimonio culturale in relazione all'attuazione del Programma, gli interventi da sottoporre al rilascio di autorizzazione paesaggistica ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. ed eventualmente al procedimento di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016; pareri ed autorizzazioni nel cui contesto sarà valutata la compatibilità degli interventi con i valori tutelati.>;

La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Imperia e Savona con parere endoprocedimentale di competenza prot. n. 5950 del 09/07/2021, reso in fase di *Scoping* e ritenuto comunque valido anche ai fini della presente fase di consultazione pubblica, osserva quanto segue:

< (... ...) questa Soprintendenza ribadisce quanto già trasmesso dalla consorella Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della città metropolitana di Genova e la provincia di La Spezia, con nota prot. n. 10672 del 01/07/2021, in quanto le considerazioni e gli approfondimenti ivi richiesti risultano pertinenti ed esaustivi anche in relazione alle specificità dell'ambito territoriale delle provincie di Imperia e Savona di competenza di quest'Ufficio.>;

# REGIONE LOMBARDIA

La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia con parere endoprocedimentale di competenza prot. n. 18270 del 12/09/2022, osserva quanto segue:

< (... ...)

Si ritiene il programma compatibile con la tutela dei beni culturali e paesaggistici presenti sul territorio di competenza di questo Ufficio, auspicando che gli interventi previsti si limitino al miglioramento dei punti di sbarco presenti sulle coste lacustri e fluviali e che si limiti la realizzazione di nuove infrastrutture o se ne valutino attentamente gli impatti sul paesaggio tutelato, prevedendo per nuovi edifici o musei etnografici il recupero di strutture esistenti, nonché la rigenerazione e la riqualificazione dei contesti interessati, specie se





attualmente compromessi o degradati, realizzando nuovi valori paesaggistici integrati e coerenti, rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità.

Nello specifico, i successivi livelli di approfondimento del piano dovranno prevedere l'adeguata ricognizione del territorio oggetto di intervento con individuazione degli immobili o delle aree sottoposte a tutela - culturale come paesaggistica - per valutarne le eventuali interferenze, ma anche degli ambiti non tutelati, analizzandone le caratteristiche paesaggistiche e gli obiettivi di qualità relativi.

Per quanto concerne il profilo di tutela archeologica di competenza di questo Ufficio e in riferimento al punto "Paesaggio, patrimonio culturale e architettonico" a pag. 14 della Relazione (Rapporto Preliminare) [corrispondente a pag. 28 del Rapporto Ambientale] si osserva che il potenziamento dell'acquacoltura può avere un effetto diretto sui Beni Archeologici in quanto, soprattutto per quanto riguarda le acque interne, spesso comporta una parziale sistemazione delle sponde di laghi e fiumi che a volte conservano strutture antiche come punti di accesso all'acqua, palificate di moli o di insediamenti, imbarcazioni affondate. Da segnalare inoltre il fatto che erosione e apporti hanno nel tempo mutato le linee di costa aumentando dunque la probabilità di impatto in stratigrafie archeologiche.

I progetti dunque di ampliamento o installazione di nuove attività devono dunque essere valutate anche in base al rischio archeologico specifico.>;

### REGIONE MARCHE

La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, con parere endoprocedimentale di competenza prot. n. 10308 del 14/09/2022, e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ancona e Pesaro e Urbino, con parere endoprocedimentale di competenza prot. n. 9967 del 14/09/2022, osservano quanto segue:

< (....)

Considerato il notevole interesse pubblico della costa con i propri càratteri paesaggistici riconosciuti di valore, che ne fanno un'area tutelata per legge;

Considerato il mare elemento essenziale della costa - la quale si identifica come la parte della terraferma che si affaccia sul mare stesso, elemento, dunque, che la qualifica e contribuisce in maniera determinante a costituire il pregio paesaggistico-panoramico;

questa Soprintendenza ritiene opportuno raccomandare che le azioni previste dal Programma dovranno indirizzare necessariamente progetti compatibili con le peculiarità del Paesaggio costiero, sottoposto a tutela ope legis ai sensi dell'art. 142 c. 1 lett. a) del D. Lgs. n. 42/2004.

Si auspica pertanto che il Programma attraverso un sistema di azioni integrate e sostenibili possa contribuire ad un processo sia di salvaguardia del Paesaggio costiero sia di valorizzazione del Patrimonio storico-culturale, con la riscoperta delle tradizioni locali legate alla pesca che potrebbero magari sensibilizzare iniziative volte al recupero dei Borghi Marinari. >;

### REGIONE MOLISE

La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Molise con parere endoprocedimentale di competenza prot. n. 10577 del 12/09/2022, osserva quanto segue:

< (....)

1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELLA REGIONE MOLISE

# 1.1. Beni paesaggistici

Circa il 72,5 % del territorio della Regione Molise è sottoposto a tutela paesaggistica, di questi il 13,6 % con Decreti Ministeriali o Decreti Direttoriali ed il 58,9 % con gli otto Piani Territoriali Paesaggistici Ambientali di Area Vasta, tutti risalenti al primo quinquennio degli anni '90 del secolo scorso.





La restante parte del territorio Molisano non riveste meno interesse sotto il profilo paesaggistico ed è comunque assoggettata alle disposizioni di cui all'art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004.

## 1.2. Beni architettonici

1.2.a. Risultano agli atti 170 dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10) di beni architettonici, oltre a numerosissimi beni oggetto di tutela "ope legis".

## 1.3 Beni Archeologici

Risultano agli atti 173 dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10) di beni archeologici, 8 perimetrazioni di aree di interesse archeologico ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera m) del D.Lgs. n. 42/2004 oltre a numerose strutture e siti archeologici oggetto di tutela "ope legis" (si pensi ad esempio al sistema delle cinte sannitiche).

Si ricorda, inoltre, che tutta la rete tratturale della regione è sottoposta a vincolo archeologico con DM 15/6/1976 e DM 31/3/1980.

Il territorio regionale presenta dunque in molte aree le caratteristiche del paesaggio archeologico, dal momento che si conservano le relazioni visive e spaziali intercorrenti tra diversi siti (intervisibilità tra cinte sannitiche, tra le cinte sannitiche e i tratturi); si sottolinea, inoltre, che la poca urbanizzazione e il mantenimento di tradizioni agricole e pastorali rende atto il territorio a essere contesto di giacenza di numerosi altri siti ad oggi non noti.

Questa Soprintendenza (... ...) ritiene <u>chiaro e condivisibile</u> quanto riportato nel Rapporto, purché gli eventuali interventi edilizi non comportino uno scadimento delle notevoli qualità paesaggistiche e culturali della fascia costiera molisana.

Comunica inoltre che in attuazione dei principi di integrazione dell'attività amministrativa e di azione preventiva di tutela, le presenti osservazioni favorevoli non costituiscono in alcun modo parere, che invece verrà rilasciato nella fase autorizzativa qualora vengano proposti interventi in ossequio alle procedure fissate dalla normativa vigente.>;

### REGIONE PIEMONTE

La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli, con parere endoprocedimentale di competenza prot. n. 8205 del 25/06/2021, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, con parere endoprocedimentale di competenza prot. n. 11358 del 17/06/2021, e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti e Cuneo, con parere endoprocedimentale di competenza prot. n. 9265 del 17/06/2021, resi in fase di Scoping e ritenuti comunque validi anche ai fini della presente fase di consultazione pubblica, osservano quanto segue:

< (... ...)

Nel Rapporto Preliminare Ambientale si premette che "gli obiettivi del programma relativamente al paesaggio e al patrimonio culturale architettonico sono indiretti e vanno visti in collegamento con la tutela e il ripristino degli ecosistemi acquatici [...]. In conseguenza di ciò le azioni del PO FEAMP 14-20 che possono avere effetti sul paesaggio e sul patrimonio culturale architettonico sono poche" (p. 14-15); a ciò si aggiunge il fatto che per il Piemonte non si può parlare di "promozione dello sviluppo delle comunità costiere nella pesca e in altri settori dell'economia marittima", trattandosi per il Piemonte soltanto di acque dolci, fluviali e lacustri.





In agni caso il Rapporto contiene obiettivi di sostenibilità ambientale ed indicatori condivisibili per il contesto ambientale ed il paesaggio; a questo proposito si ricorda che il Piano Paesaggistico Regionale della Piemonte Ppr (https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-Consiglio Regionale territorio/paesaggio/piano-paesaggistico-regionale-ppr), approvato dal deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 – all'art. 14, individua il sistema idrografico quale "componente strutturale di primaria importanza per il territorio piemontese e risorsa strategica per il suo sviluppo sostenibile" e detta indirizzi, direttive, prescrizioni in coerenza con la pianificazione di bacino. Si segnala altresì l'importante lavoro di ricognizione dei corpi idrici tutelati – "Parte Terza del D. Lgs. 42/2004 s.m.i., art. 142 lettera c): fiumi, torrenti, corsi d'acqua" – svolto dal già citato Ppr svolto in copianificazione dalla Regione Piemonte e da questo Ministero, a cui si rimanda. Dalla data di approvazione del Ppr, occorre verificare che le altre norme non siano in contrasto con le disposizioni immediatamente cogenti e prevalenti del Piano paesaggistico contenute nelle norme di attuazione ed in particolare, per il sistema idrografico, con gli articoli 14, c.11, art. 15, c. 9-10, art. 18, c. 7-8, nonché nel Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, prima parte, all'interno della sezione "prescrizioni specifiche" presente nelle schede relative a ciascun bene.

Si resta in attesa di visionare le successive fasi del Programma Operativo in oggetto, rimanendo a disposizione per gli aspetti di competenza. >;

### **REGIONE PUGLIA**

La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari con parere endoprocedimentale di competenza prot. n. 6585 del 12/07/2021, reso in fase di *Scoping* e ritenuto comunque valido anche ai fini della presente fase di consultazione pubblica, osserva quanto segue: < (.....)

Nell'analizzare preliminarmente gli impatti dell'eventuale localizzazione di nuovi interventi sul territorio e off-shore, il Rapporto Preliminare individua correttamente, a parere della Scrivente, che "Gli obiettivi del programma relativamente al paesaggio e al patrimonio culturale ed architettonico sono indiretti e vanno visti in collegamento con la tutela e il ripristino degli ecosistemi acquatici e alla promozione dello sviluppo delle comunità costiere nella pesca e in altri settori dell'economia marittima. In conseguenza di ciò le azioni del PO FEAMP 14-20 che possono avere effetti sul paesaggio e sul patrimonio culturale ed architettonico sono poche. La principale si riferisce agli interventi di miglioramento dei porti e dei punti di sbarco. Si tratta, nella maggior parte dei casi, di interventi realizzati dagli Enti Pubblici per migliorare il decoro urbano dei porti da pesca e per fornirli di adeguate infrastrutture e servizi minimi per i pescatori. Interventi in questo senso sono stati realizzati anche all'interno dei Piani di Sviluppo Locale di alcuni FLAG e prevedono la riqualificazione dei porti o di altri manufatti (scalinate, edifici) riconducibili alle attività di pesca, l'organizzazione e realizzazione di musei etnografici riferiti al settore e la promozione turistica dei luoghi della pesca".

Si ritiene però necessario sottolineare che non risulta essere stato preso in considerazione dal Rapporto Ambientale Preliminare l'eventuale impatto sul patrimonio archeologico subacqueo di tutte le azioni e le operazioni previste dal Piano. Si ritiene necessario pertanto invitare l'Ente Procedente a implementare lo studio preliminare inserendo i dati in possesso dell'Amministrazione Centrale, ed in particolar modo le cartografie in fase di elaborazione dei Piani di Gestione dello Spazio Marittimo.

Considerando gli obiettivi del piano per quanto riguarda il turismo costiero, si ritiene necessario chiarire che eventuali progetti e piani esecutivi dovranno essere sottoposti alle valutazioni degli organi competenti, considerando che le fasce costiere sono un bene paesaggistico tutelato ai sensi dell'art. 142 del Codice dei Beni Culturali.





Si ritiene pertanto necessario suggerire di integrare il Rapporto Preliminare in base alle indicazioni soprariportate. >;

La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce con parere endoprocedimentale di competenza prot. n. 14027 del 13/09/2022, osserva quanto segue:

< (... ...) si sottolinea che il Piano Operativo Nazionale oggetto del presente parere al fine del raggiungimento dei propri obiettivi propone di articolare le seguenti azioni, di cui a titolo esemplificativo si citano le seguenti, per le quali il Rapporto Ambientale individua delle interferenze di tipo "diretto (D)" o "potenziale (P)": "Investimenti per effettuare la prima lavorazione, la trasformazione, la commercializzazione all'ingrosso ovvero la vendita diretta del proprio prodotto (D)", "Investimenti in infrastrutture fisiche nei porti di pesca esistenti (D)", "Gestione e monitoraggio delle aree Natura 2000 e delle AMP (I)", "Ripristino delle aree Natura 2000 e delle AMP (I)", "Ripristino della continuità ecologica dei fiumi (D)", "Compensazione per acquacoltori in aree Natura 2000 (D)", "Sviluppo ed il potenziamento delle zone destinate all'acquacoltura (AZA) (P)", "Adeguamento e/o realizzazione di nuovi impianti (D)".</p>

Va osservato, a riguardo, che il patrimonio potenzialmente interferito è quello individuato dalla Parte Seconda del Codice dei Beni Culturali (42/2004) nonché tutto il patrimonio ampiamente descritto e puntualmente normato dal PPTR Puglia (art. 143), il quale racchiude oltre ai Beni Paesaggistici individuati dalla Parte Terza del Codice dei Beni Culturali (artt. 136 e 142), tutte le componenti paesaggistiche, definite Ulteriori Contesti Paesaggistici (art. 143), che insieme ai primi concorrono alla definizione del paesaggio pugliese.

Ciò premesso, pur condividendo in linea generale le finalità del Piano, questa Soprintendenza, nell'ambito delle previsioni all'interno del proprio territorio di competenza, osserva che le azioni previste nel programma, in parte descritte nel paragrafo precedente, debbano essere orientate tenendo conto degli indirizzi e degli obiettivi individuati dal PPTR-Puglia, alla riduzione del consumo di suolo, sia in termini di impermeabilizzazione che di occupazione, privilegiando il recupero, la manutenzione e la rimessa in efficienza di edifici esistenti e la disimpermeabilizzazione.

In particolare, per ciò che attiene la realizzazione di "infrastrutture fisiche", realizzate ex novo o per mezzo di operazioni di recupero dell'esistente, si porta all'attenzione che il Piano in esame interferirebbe potenzialmente con aree perimetrate dal PPTR (art. 142 del D.lgs. 42/2004) e su gran parte delle quali insistono dichiarazioni di interesse culturale normate con schede PAE "Schede di identificazione e di definizione delle specifiche prescrizioni d'uso degli immobili e delle aree di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 e 157 del Codice" nelle quali sono indicate le normative d'uso e gli obiettivi da prefiggersi nella trasformazione del territorio.

A tal fine si auspica che gli interventi in progetto siano localizzati in aree già urbanizzate, con particolare riferimento alle aree produttive, facendo salve quelle porzioni urbane che per caratteristiche morfotipologiche e/o di aggregato, contribuiscono alla determinazione dei caratteri paesaggistici e alla conservazione dei valori territoriali. Ancora che, data la stretta connessione tra le attività qui in discussione e il paesaggio costiero, tutte le proposte operative siano orientate, in linea con gli obiettivi del PPTR Puglia, al contrasto e alla riduzione del fenomeno dell'erosione costiera, che nei territori di competenza di questa Soprintendenza risulta essere problematica di interesse, in termini di sicurezza del territorio nonché di caratterizzazione del paesaggio.

In conclusione, considerata la fisiologica non specificità descrittiva dei singoli interventi previsti dal "Piano Operativo Nazionale 2021-2027 Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura" e tenuto conto che, laddove le azioni e le conseguenti proposte progettuali esecutive dovessero interessare Beni culturali o Beni paesaggistici, dovranno comunque scontare i procedimenti autorizzativi previsti dalla Parte Seconda e Terza del D.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. — Codice dei beni culturali — nonché del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., questa Soprintendenza si riserva di esprimere le proprie valutazioni nell'ambito dell'esame dei



PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it



singoli progetti o piani, eventualmente interferenti con i Beni Culturali e Paesaggistici ricadenti nel territorio di propria competenza.

La Scrivente resta comunque in attesa di riscontro dell'esito del procedimento per eventuali seguiti di competenza. >;

# REGIONE SICILIANA

La Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina con parere endoprocedimentale di competenza prot. n. 14343 del 20/09/2022, osserva quanto segue:

< A riscontro della nota in riferimento, dalla disamina del Rapporto Preliminare Ambientale si riportano le seguenti valutazioni:

- il Programma Operativo Nazionale FEAMPA 2021-2027 concentra le sue attività sugli ambienti acquatici e sulle attività connesse all'acqua per lo più di competenza della Soprintendenza per i BB. CC. E AA. Del Mare;
- il territorio della Città Metropolitana di Messina è suddiviso dal Piano Territoriale Paesistico Regionale in due distinte macro aree: Ambito 9 Area della catena settentrionale Monti Peloritani, il cui D. A. n. 90 del 23/10/2019 ne dispone l'adozione, e Ambito 8 Area della catena settentrionale dei Monti Nebrodi, ad oggi in itinere.

A tal proposito l'ambito 9 può essere considerato come ulteriore strumento conoscitivo utile alla raccolta dei dati finalizzati ad individuare eventuali criticità ricadenti sui territori interessati direttamente o meno dalle azioni e dagli interventi del Programma Operativo Nazionale FEAMPA 2021-2027.

Il Piano è consultabile dal seguente indirizzo del Dipartimento,

http://www.regione.sicilia.it/beniculturali/dirbenicult/bca/ptpr/documentazioneTecnicaMessina.html o sul Geoportale SITR della Regione Siciliana

http://www.sitr.regione.sicilia.it/geoportale/it/Home/GeoViewer?resourceLocatorId=2067.>;

La **Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Palermo** con parere endoprocedimentale di competenza prot. n. 13962 del 01/07/2021, reso in fase di *Scoping* e ritenuto comunque valido anche ai fini della presente fase di consultazione pubblica, osserva quanto segue:

< (... ...) dal momento che gli obiettivi del programma relativamente al paesaggio e al patrimonio culturale ed architettonico sono indiretti, si comunica che non si hanno osservazioni da fare a livello generale e pertanto ci si riserva di esprimersi su progetti specifici inerenti le aree sottoposte a tutela della provincia di Palermo.

Tanto si doveva per quanto di competenza.>;

La **Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta** con parere endoprocedimentale di competenza prot. n. 7698 del 14/09/2021, reso in fase di *Scoping* e ritenuto comunque valido anche ai fini della presente fase di consultazione pubblica, osserva quanto segue: < (... ...)

CONSIDERATO che il PO FEAMPA 2021-2027 si prefigge, quali principiai obiettivi, il raggiungimento dei risultati ambientali, economici, sociali e occupazionali previsti dalla Politica Comune della Pesca (PCP), l'attuazione della Politica Marittima Integrata (PMI) dell'Unione Europea ed il rafforzamento del contributo dell'Italia al rispetto degli impegni internazionali assunti dall'Unione nel settore della governance degli oceani. Il PO è articolato in quattro priorità specifiche a loro volta articolate in obiettivi e azioni:

 Priorità 1, Promuovere la pesca sostenibile, il ripristino e la conservazione delle risorse biologiche acquatiche contribuisce al conseguimento degli obiettivi ambientali, economici,





sociali e occupazionali della PCP, attraverso specifiche azioni volte a: rafforzare le attività di pesca sostenibili dal punto di vista economico, sociale e ambientale;

- Priorità 2, Promuovere attività di acquacoltura sostenibile, e la trasformazione e commercializzazione dci prodotti della pesca e dell'acquacoltura, contribuendo alla sicurezza alimentare dell'UE; il FEAMPA sostiene e promuove da un lato interventi di acquacoltura sostenibile e, dall'altro, investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- Priorità 3, Consentire la crescita di un'economia blu sostenibile nelle aree costiere, insulari e interne e promuovere lo sviluppo delle comunità di pesca e acquacoltura mira a sostenere lo sviluppo sostenibile di economie e comunità locali attraverso lo sviluppo locale di tipo partecipativo;
- Priorità 4, Rafforzare la governance internazionale degli oceani e garantire oceani e mari sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile, è diretta a rafforzare la governance internazionale dei mari e la gestione sostenibile del mare e degli oceani attraverso la promozione della conoscenza marina, della sorveglianza marittima e della cooperazione con la guardia costiera;

VISTO il D. Lgs. del 22 gennaio 2004, n.42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e s.m.i.;

CONSIDERATO che le Linee Guida del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale, approvate con D.A. n.6080 del 21.05.1999, l'Atto di Indirizzo dell'Assessorato Regionale per i Beni Culturali ed Ambientali e per la Pubblica Istruzione, adottato con D.A. n.5820 dell'08/05/2002, hanno articolato il territorio della Regione in ambiti territoriali individuati dalle stesse Linee Guida. Per ciascun ambito, le Linee Guida definiscono obiettivi generali, da attuare con il concorso di tutti i soggetti ed Enti, a qualunque titolo competenti:

- stabilizzazione ecologica del contesto ambientale, difesa del suolo e della biodiversità, con particolare attenzione per le situazioni di rischio e criticità;
- valorizzazione dell'identità o della peculiarità del paesaggio, sia nel suo insieme unitario che nelle sue diverse specifiche configurazioni;
- miglioramento della fruibilità sociale del patrimonio ambientale, sia per le attuali che per le future generazioni;

VISTO il D.A. n. 1858 del 02.07.2015 di Approvazione del Piano Paesaggistico degli Ambiti 6, 7, 10, 11, 12 e 15 ricadenti nella Provincia di Caltanissetta, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana (G.U.R.S.) n. 31 del 31/07/2015;

VISTE le Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico ed in particolare l'art. 20 che definisce sia le aree in cui le opere e gli interventi di trasformazione del territorio sono consentite sulla base della verifica del rispetto delle prescrizioni, delle misure e dei criteri di gestione stabiliti dallo stesso Piano, sia le aree in cui il Piano paesaggistico introduce specifici indirizzi nei processi di trasformazione del territorio in quanto beni paesaggistici di cui all'art. 134 del Codice;

MINISTERO



RS X

questa Soprintendenza, ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in merito al "Procedimento di valutazione ambientale strategica del programma operativo nazionale FEAMPA 2021-2027 Fondo Europeo per gli Affari Marittimi la Pesca e l'Acquacoltura".

Tuttavia si precisa che le eventuali varie fasi di progettazione dei singoli interventi e/o di attuazione del FEAMPA, per le aree "on shore", dovranno essere sottoposti a specifici pareri di competenza di cui al D. Lgs. n. 42/2004 contenente il "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", i quali dovranno tenere conto, come riferimento prioritario, delle prescrizioni e degli indirizzi programmatici e pianificatori contenuti nelle norme di attuazione del Piano Paesaggistico degli ambiti 6, 7, 10, 11, 12 e 15 ricadenti nella provincia di Caltanissetta. >;

## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

La Provincia Autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente - Settore qualità ambientale con parere endoprocedimentale di competenza prot. n. 518512 del 19/07/2021, reso in fase di *Scoping* e ritenuto comunque valido anche ai fini della presente fase di consultazione pubblica, osserva quanto segue:

< (... ...)

Premesso che la Provincia di Trento partecipa ai processi di VAS avvalendosi dello scrivente Settore che cura l'acquisizione ed il coordinamento delle osservazioni formulate dalle diverse Strutture provinciali, informiamo che nell'ambito della consultazione in oggetto si è espressa unicamente la Soprintendenza per i beni culturali (ns. prot. n. 462331 di data 28 giugno 2021).

Passando in rassegna il rapporto preliminare, al capitolo 4 "Quadro di riferimento della sostenibilità ambientale: obiettivi di sostenibilità e coerenza del programma" [corrispondente al capitolo 4 "Il sistema degli obiettivi di sostenibilità ambientale" del Rapporto Ambientale] vi sono delle tabelle che sembrano non includere gli aspetti legati alle fasce perifluviali delle acque interne. In particolare è auspicabile il mantenimento ed il recupero di tali fasce (con particolare riferimento agli ambiti fluviali ecologici) come da L.P. del 7 agosto 2003 n. 7 "Approvazione della variante 2000 al Piano urbanistico provinciale" e successivamente richiamate nelle Norme di attuazione del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche approvato con D.P.R. del 15 febbraio 2006.

Il Rapporto preliminare - al capitolo 3.2.5 Paesaggio, patrimonio culturale e architettonico [corrispondente al medesimo paragrafo nel Rapporto Ambientale] - evidenza la presenza diffusa di beni culturali sul territorio italiano, beni esposti al rischio determinato dall'erosione costiera e dal rischio idrogeologico. Il Rapporto preliminare ha individuato i beni presenti sul territorio utilizzando vari database realizzati dalle Regioni per i Piani paesaggistici ed in particolare, per la Provincia Autonoma di Trento, l'elenco contenuto nel Piano urbanistico provinciale (PUP). Al riguardo si fa presente che quanto elencato nelle invarianti del PUP è una selezione di beni culturali particolarmente significativi per l'identità del paesaggio trentino, riguarda per lo più beni esterni alla perimetrazione dei centri storici e non è da ritenersi esaustivo. Si segnala inoltre che i beni culturali tutelati dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, non compaiono nelle banche dati del MIBACT [oggi MiC] per effetto della competenza provinciale sulla materia culturale. A questo proposito, per l'individuazione georeferenziata dei beni di interesse architettonico soggetti al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 presenti sul territorio trentino, è possibile scaricare i dati dal portale geocartografico della Provincia Autonoma di Trento alla pagina WGT (WebGIS Trasversale) già impostata con i tre tematismi relativi ai Beni architettonici, ai Vincoli diretti e ai Vincoli indiretti, collegandosi al link:

MINISTERO





https://webqis.provincia.tn.it/wqt/?lang=it&topic=9&bqLayer=orto2015&layers=bea&catalogNodes=62, mentre per i beni archeologici si invita a fare riferimento, nella successiva fase di stesura del Rapporto ambientale, alla Soprintendenza, Ufficio beni archeologici.>;

#### REGIONE UMBRIA

La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria con parere endoprocedimentale di competenza prot. n. 17750 del 08/09/2022, osserva quanto segue:

< (... ...)

CONSIDERATO che, in relazione all'ambito territoriale di competenza della scrivente Soprintendenza, tenuto conto che il Programma non fornisce un'indicazione, seppure di massima, degli interventi e della loro localizzazione, per cui non si riscontrano elementi atti a poter, anche solo ipotizzare, eventuali effetti sugli ambiti o i beni tutelati ai sensi del Codice;

RITENUTO, tuttavia, opportuno segnalare, in relazione al settore specifico del Programma e alle azioni in esso indicate, quali possano essere gli ambiti che richiedano una particolare attenzione nello sviluppo delle fasi attuative/operative del Programma;

CONSIDERATO che l'impatto ambientale di attività quali la pesca e l'acquacoltura coinvolge problematiche assai diversificate, tra cui quella paesaggistica, legate all'uso del suolo e della risorsa idrica;

TENUTO CONTO che, nella Regione Umbria, le attività legate alla pesca e all'acquacoltura interessano essenzialmente il Lago Trasimeno e il Fiume Nera (quest'ultimo, tra l'altro, presenta, dai dati acquisiti, 9 impianti ubicati a monte della derivazione idrica chiamata Canale Medio-Nera, che adduce acqua al Lago di Piediluco), ambiti sottoposti a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142 c. 1 lett. c) e dell'art. 136 c. 1 lett. c) e d) del d.lgs. 42/04 e s.m.ei. nonché con presenza diffusa di centri storici e Beni Culturali tutelati ai sensi della Parte II del d.lgs. 42/04 e s.m.ei.;

CONSIDERATA, sotto il profilo archeologico, la stretta interrelazione che storicamente intercorre fra il patrimonio idrico fluviale o lacustre e le sedi antropiche di frequentazione o insediamento;

Tutto ciò premesso e considerato, questa Soprintendenza rappresenta quanto segue:

- il Lago Trasimeno è caratterizzato da un deficit idrologico che da sempre affligge il lago. L'ambito, costituito dalla zona costiera, dalle colline e le alture lungo le sponde nonché dai vari centri abitati, è tutelato ai sensi dell'art. 136 c. 1 lett. c) e d) del d.lgs. 42/04 e s.m.ei. per effetto di diversi provvedimenti Ministeriali. In questo quadro di rilevante bellezza paesaggistica, si evidenzia la fragilità ecosistemica delle rive del lago e delle isole, caratterizzate da una mutevole e varia orografia nonché da altrettanta compagine vegetazionale costituita da ampie porzioni di fragmiteto e di arenile, coincidente di fatto con l'immagine paesaggistica specifica e di pregio del luogo che dev'essere mantenuta;
- il Fiume Nera, insieme all'aspra morfologia e alla suggestiva bellezza delle gole boscose, definisce un ambito che conserva ancora un carattere fisico-naturalistico integrale, tipico del paesaggio della Valnerina. Ragion per cui, al fine di preservare questo carattere di integrità del sistema naturalistico è necessario che siano adeguatamente approfonditi aspetti quali lo stato dei sistemi di depurazione, il deflusso minimo vitale nonché l'efficienza delle opere di regimentazione e difesa spondale che, se non correttamente gestiti, comporteranno l'impoverimento della vegetazione ripariale arboreo-arbustiva del corso d'acqua e, data la correlazione con il lago di Piediluco, di quest'ultimo, con conseguente modificazione dello scenario paesaggistico;
- in sede di progettazione dei singoli interventi si rappresenta la necessità di dare piena e scrupolosa applicazione a quanto disposto in tema di procedura di Verifica preventiva



RS A

dell'interesse archeologico dall'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 già a partire, come previsto dalla norma di legge, dalle fasi preliminari di progettazione e nel rispetto di quanto da ultimo chiarificato ed attualizzato dal DPCM 14 febbraio 2022 recante "Approvazione delle Linee guida per la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati";

• in particolare, stante l'ambito della VAS in parola, si sottolinea che la tematica della Verifica preventiva dell'interessa archeologico e, in termini più ampi, la tematica delle ripercussioni degli interventi sul patrimonio archeologico deve essere estesa tanto alle fasce spondali o contermini quanto ai fondali degli specchi d'acqua, stante l'accertato interesse archeologico, ad esempio, dei fondali dei due invasi lacustri del Trasimeno e di Piediluco, ricadenti entrambi nel territorio di competenza di questa Soprintendenza.

Si evidenzia che, ai sensi della Legge 241/90 e s.m.ei. il responsabile del procedimento è l'ing. Giuseppe Lacava (giuseppe.lacava@cultura.gov.it), al quale gli aventi diritto, ai sensi degli artt. 7 e 9 della citata legge, possono riferirsi per eventuali ulteriori chiarimenti.>;

#### REGIONE VENETO

La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso con parere endoprocedimentale di competenza prot. n. 19652 del 25/06/2021, reso in fase di *Scoping* e ritenuto comunque parzialmente valido anche ai fini della presente fase di consultazione pubblica, osserva quanto segue:

< (... ...)

a) si ritiene esaustiva l'illustrazione dei contenuti degli obiettivi principali del piano, anche se si ravvisa come in questa fase non si sia condotta alcuna analisi per valutarne la coerenza, sia interna che esterna, in rapporto con altri pertinenti piani o programmi, anche di livello sovraordinato. Si rimanda, pertanto, ad una successiva fase di valutazione che, per quanto di competenza, dovrà necessariamente essere raccordata con lo stato attuale della pianificazione paesaggistica della Regione, coordinando gli obiettivi programmatici con i contenuti del nuovo Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) del Veneto, approvato con D.G.R. n. 107 in data 17-07- 2020, comprensivo dell'Atlante Ricognitivo degli Ambiti di Paesaggio; appare peraltro indispensabile poter coordinare l'analisi di Piano anche in rapporto all'esito della prima fase di ricognizione e disciplina in materia di Pianificazione dello Spazio Marittimo, per la quale questa Soprintendenza ha fornito le dovute indicazioni endo-procedimentali agli uffici ministeriali competenti;

b) si ritiene non esaustiva, data la natura preliminare dell'analisi condotta, la considerazione degli aspetti pertinenti allo stato attuale dell'ambiente, nonché il livello di analisi complessiva delle componenti e delle vulnerabilità ambientali, che interessano gli ambiti di pertinenza dello scrivente Ufficio, con riferimento sia al quadro della situazione costiera sia alla fascia di acque territoriali. Parimenti, si ritiene non esaustiva l'analisi dell'evoluzione probabile attesa con o senza l'attuazione del programma. Pur condividendo l'approccio programmatico e le virtuose finalità strategiche connesse all'attuazione del PO FEAMPA, si auspica che nel RA siano adeguatamente specificate e descritte le azioni operative attraverso le quali si intenderà perseguire gli obiettivi programmatici, evidenziando in particolare quelle che possano provocare fisiche ricadute territoriali, in termini di trasformazioni, modifiche o interferenze con gli ambiti costieri, fluviali o lagunari e, in generale, con il patrimonio culturale (inteso come insieme dei beni paesaggistici e culturali) capillarmente diffuso sul territorio nazionale. Si auspica, altresì, che siano adeguatamente configurate le evoluzioni relative alla prefigurazione di possibili scenari alternativi, prevedendo che in tale sede siano attentamente considerate le conseguenze dovute al mantenimento dello "status quo ante" (ovvero all'assenza del programma, equivalente





allo scenario 0), insieme allo studio e all'analisi di diversi scenari alternativi, auspicando altresì valutazioni relative anche a parziali attuazioni del programma. Si rammenta peraltro che l'attuazione del PO FEAMPA non può prescindere da un puntuale adempimento degli obiettivi generali di sostenibilità previsti dalla "UN Decade of Ocean Science for Sustainable Development (2021-2030)".

c) si ritiene non esaustiva la considerazione delle caratteristiche culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate dall'attuazione degli obiettivi del programma. Sebbene tali obiettivi siano finalizzati a rendere più sostenibile il sistema alimentare connesso alla pesca, all'acquacoltura e al mare, si ritiene necessario, al di là delle virtuose finalità, che nel Rapporto Ambientale si faccia esplicito riferimento al patrimonio culturale e paesaggistico, nel RP soltanto macroscopicamente descritto e individuato, e alle possibili ricadute che alcune strategie contenute nel programma potrebbero avere sui corpi idrici, sugli ambiti lacustri, lagunari e costieri e sui sensibili contesti vallivi, collinari e planiziali sistematicamente connessi al sistema idrico nazionale, ovvero sui beni paesaggistici tutelati ai sensi della Parte III del D.Lgs. 42/2004 e — conseguentemente — sui beni culturali presenti negli ambienti citati. Ben consci che tali valutazioni analitiche possano partire da presupposti esclusivamente qualitativi e non certo quantitativi, stante la portata nazionale del programma, si evidenzia in ogni caso come necessario che nel Rapporto Ambientale venga adeguatamente riconosciuta e presa in considerazione la specificità del patrimonio culturale tutelato. Si evidenzia peraltro che la lista prodotta, al di là della rappresentazione quantitativa del patrimonio culturale, non solo appare priva di adeguata rappresentazione cartografica ma altresì deve essere giudicata incompleta, alla luce della totale assenza di riferimenti al patrimonio culturale sommerso, per il quale il Ministero della Cultura ha tuttavia già prodotto alcuni supporti specifici (in ordine temporale: Progetto Archeomar, Progetto RAPTOR, Geoportale Nazionale dell'Archeologia) dai quali sono ricavabili informazioni certamente necessarie a produrre un adeguato quadro conoscitivo e il conseguente possibile impatto dei programmi di Piano nello spazio marittimo nazionale.

d) si ritiene non esaustiva la considerazione dei possibili impatti significativi che l'attuazione degli obiettivi del programma potrebbe ingenerare sul patrimonio culturale; pur consapevoli dello stato preliminare della valutazione, dai dati analitici contenuti nel RP non si evince quali possano essere le effettive ricadute sul patrimonio culturale in conseguenza delle azioni e degli interventi operativi sottesi dagli obiettivi programmatici, con particolare riferimento a quelli che, nelle tabelle contenute alle pagg. 210-215, vengono indicati come direttamente interferenti con i beni culturali e paesaggistici. Si auspica che il RA possa approfondire tali aspetti, andando ad individuare gli ambiti territoriali di applicazione e a specificare la qualità e le caratteristiche operative degli interventi così da poterne valutare gli effetti significativi;

e) in virtù di quanto esposto ai precedenti punti c) e d), si ritiene non esaustiva la considerazione delle misure previste per impedire, ridurre o compensare gli eventuali impatti negativi significativi sul patrimonio culturale, proprio perché nel RP non vengono affatto valutati tali aspetti, e si rimanda pertanto al Rapporto Ambientale per un doveroso approfondimento nel merito che possa dimostrare la sostenibilità degli obiettivi prefigurati dal programma in relazione al patrimonio culturale tutelato ed introdurre, se del caso, eventuali correttivi;

f) si ritiene non esaustiva la descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e al controllo degli impatti ambientali significativi. In analogia ai punti precedenti, il Rapporto Preliminare si limita a descrivere in maniera del tutto sintetica e superficiale l'approccio metodologico che guiderà il sistema di monitoraggio, illustrandone genericamente gli obiettivi e alludendo al sistema degli indicatori da prendere in considerazione, senza, tuttavia, definire nel merito i soggetti preposti alla organizzazione e alla gestione, le modalità di raccolta dei dati e, quindi, la loro attendibilità, nonché la elaborazione degli indicatori necessari alla



Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4554
PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it
PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it



valutazione degli impatti in fase di monitoraggio del piano, che dovranno necessariamente essere riferiti anche al paesaggio e ai beni culturali oltre che ai fattori prettamente ambientali e faunistici. Preme a tal proposito precisare che nella fase attuativa del programma, le azioni previste dovranno essere oggetto di specifici progetti da concertare in sede locale con le amministrazioni interessate, attraverso A.P.Q. (Accordi di Programma Quadro) o altre forme di accordo, che dovranno sempre prevedere il coinvolgimento degli uffici territoriali del MiC. Dovrà inoltre essere stabilita la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare e chiedere sempre che ne sia informato tempestivamente il MiC.>;

La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso con parere endoprocedimentale di competenza prot. n. 31226 del 22/09/2022, ha aggiornato il precedente parere reso in fase di *Scoping* osservando quanto segue: < (... ...)

Nel merito dei punti a), b), c) ed f) relativi all'illustrazione degli obiettivi principali del programma e del rapporto con gli strumenti urbanistici pertinenti o sovraordinati, alla considerazione degli aspetti pertinenti allo stato attuale dell'ambiente e alla sua evoluzione probabile senza e con l'attuazione del programma, alla considerazione delle caratteristiche culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate dall'attuazione degli obiettivi del programma e alla descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e al controllo degli impatti ambientali significativi, si rimanda alle considerazioni contenute nel precedente parere prot. n. 19652 del 25-06-2021, avendo ravvisato come il Rapporto Ambientale oggetto della presente disamina non fornisca significativi elementi di novità tali da aggiornare le valutazioni effettuate.

Per quanto attiene ai punti d) ed e), si relaziona quanto segue:

d) si ritiene non esaustiva la considerazione dei possibili impatti significativi che l'attuazione degli obiettivi del programma potrebbe ingenerare sul patrimonio culturale. Sebbene l'attuale fase di analisi approfondisca alcuni aspetti relativi alle conseguenze che potranno scaturire dalla attuazione delle strategie programmatiche, evidenziando potenziali ricadute positive sul patrimonio paesaggistico (quali, ad esempio, quelle conseguenti alla Operazione 24), restano delle criticità in merito agli effetti che potranno essere ingenerati dall'applicazione della Operazione 5, relativa agli investimenti in infrastrutture fisiche nei porti di pesca esistenti, i cui impatti vengono valutati come positivi in relazione alla componente "Paesaggio" pur ravvisando in modo esplicito come interventi di ampliamento e di nuova costruzione possano comportare un ulteriore consumo di suolo nell'area costiera, generando inevitabili interferenze con il patrimonio tutelato (cfr. pagg. 197-198 del RA). Tali criticità concernono, anche se in misura minore, le trasformazioni che sul territorio costiero potrebbero essere indotte dall'avvio di nuovi impianti e allevamenti (Operazione 32), di cui vengono evidenziati i rischi di interferenza negativa con i siti marini e gli ambiti di costa, senza prevedere, di contro, alcuna forma di mitigazione e/o compensazione volta a ridurne gli effetti;

e) in virtù di quanto esposto ai precedenti punti c) e d), si ritiene non esaustiva la considerazione delle misure previste per impedire, ridurre o compensare gli eventuali impatti negativi significativi sul patrimonio culturale, proprio perché nel Rapporto Ambientale, che pur approfondisce la disanima dei potenziali impatti, non vengono adeguatamente descritte, valutate e illustrate le necessarie misure volte a garantire la sostenibilità delle azioni programmatiche in relazione ai sensibili contesti paesaggistici oggetto di specifica tutela.>;





La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza con parere endoprocedimentale di competenza prot. n. 26745 del 20/09/2022, osserva quanto segue:

< (.....)

Premesso che la regione Veneto è fortemente coinvolta in considerazione sia della lunghezza della linea di costa e del reticolo idrografico interno che dell'incidenza quantitativa e qualitativa del comparto della pesca.

Ai fini paesaggistici e monumentali si specifica quanto segue per l'ambito di competenza.

Visti gli obiettivi del PON si ritiene necessario un approfondimento tematico da esplicitare con apposita cartografia delle componenti paesaggistiche di pregio, delle fragilità e delle zone degradate e compromesse che necessitano di riqualificazione.

L'ambito del Delta del Po è tutelato ai sensi della Parte III del Codice in forza di uno specifico D.M. del 01/08/1985, è un parco regionale e di recente dichiarato riserva MaB. In particolare la Sacca degli Scardovari è un luogo di pregio e fragilità paesaggistica in relazione agli impianti di acquacoltura che utilizzano anche tecniche e manufatti (cavane) di pesca tradizionali. L'area ricomprende una vasta zona di bonifica agraria nella quale si ritrovano impianti di archeologia industriale di notevole interesse quali le idrovore che andrebbero mappate e inserite tra gli obiettivi di conservazione e valorizzazione dei manufatti di regimentazione delle acque.

Analogamente il resto dell'entroterra è caratterizzato sia dal complesso idrografico del Delta che dal sistema idrografico interno. Si ritiene necessario pertanto un approfondimento tematico inserendo nuovi strati informativi al fine di individuare interferenze, sovrapposizioni e relazioni e possibili conflitti tra le azioni previste e il patrimonio paesaggistico e culturale.

Si rappresenta l'ampia zona della ex centrale Enel di Polesine Camerini sita nel comune di Porto Tolle (RO) che necessita di un piano di riconversione e riqualificazione.

Si specifica che il territorio regionale di competenza risulta al momento sprovvisto di Piano Paesaggistico, per il quale è stata redatta la ricognizione e la georeferenziazione dei decreti di tutela ex art. 136 e ex art. 142 comma 1 lettera m di competenza ministeriale. Tale documentazione risulta disponibile presso gli archivi della Regione del Veneto che detiene anche le perimetrazioni degli altri elementi tutelati ai sensi dell'art. 142 del Codice. I suddetti decreti non risultano al momento vestiti pertanto sono privi delle prescrizioni d'uso.

Con riferimento al cap. 3.5 si rileva un'estrema semplificazione delle componenti paesaggistiche e degli effetti potenzialmente dannosi delle azioni previste dagli obiettivi del PON; pertanto l'analisi degli impatti dei nuovi impianti di acquacoltura e di tutte le attività produttive collegate deve basarsi su un'indagine puntuale delle caratteristiche precipue dei singoli ambiti che sono caratterizzati non solo dalla presenza dell'acqua ma dalla storia e dalla geografia dei luoghi stessi.

Relativamente al monitoraggio si condivide di massima l'approccio ma il sistema degli indicatori deve essere rivalutato in base anche ad obiettivi di qualità paesaggistica e culturale.

Ai fini archeologici si specifica quanto segue per l'ambito di competenza.

La valutazione ambientale va condotta mediante indicatori che tengano conto del ricco patrimonio archeologico (terrestre e subacqueo) già conosciuto, che, nel caso del territorio di competenza include aree e siti già dichiarati di interesse archeologico, zone di interesse archeologico perimetrate ai sensi dell'art. 142, lettera m), aree e siti a rischio archeologico, in molti casi tutelati nell'ambito dei piani regolatori comunali. È fondamentale, per garantire la tutela del patrimonio archeologico, mettere in atto le





procedure di tutela preventiva previste del D.lgs. 42/2004, art. 28, c. 4 e dal D.lgs. 50/2016, art. 25, anche per limitare la possibilità di rinvenimenti imprevisti nel corso dei lavori con conseguenti rallentamenti o sospensioni degli stessi. Si evidenzia in particolare quanto previsto dal comma 1 dell'art. 25 del D.lgs. 50/2016 in merito alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico con specifico riferimento all'obbligo di predisporre, già in fase di studio di fattibilità, il documento di valutazione archeologica preventiva, fondamentale per valutare l'interesse archeologico delle zone in cui ricadranno i nuovi impianti.

Questo Ufficio si riserva di esprimere ulteriori di valutazioni di competenza nelle successive fasi di definizione del piano e nell'ambito delle specifiche istanze di autorizzazione.>.

ACQUISITI i contributi istruttori dei Servizi competenti di questa Direzione Generale ABAP, Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico e Servizio III - Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, di seguito riportati;

Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico, di questa Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, parere endoprocedimentale di competenza reso con nota prot. n. 34293 del 21/09/2022, sulla scorta dei succitati pareri degli Uffici territoriali del MiC, ha comunicato quanto segue:

< (... ...) Premesso che molte Soprintendenze rimandano ai pareri già espressi in fase di scoping, che vanno dunque anch'essi richiamati in sede di valutazione, si fanno da più parti presente la genericità degli interventi previsti dal Piano rispetto ai singoli obiettivi ed il fatto che gli impatti degli interventi stessi potranno essere considerati solo con un approfondimento progettuale successivo che illustri nel dettaglio le caratteristiche delle opere e i beni interessati.

Se si esclude il Parco Archeologico dell'Appia Antica, tutti gli Istituti territoriali preposti alla tutela del patrimonio culturale sono direttamente interessati al programma e chiedono pertanto l'elaborazione di un adeguato quadro conoscitivo relativamente alle componenti paesaggio e beni culturali al fine di una adeguata valutazione degli impatti e delle possibili mitigazioni e/o compensazioni da porre in atto, tanto più che «nella documentazione visionata non è per niente considerata la componente archeologica dell'ambiente marino e costiero, sebbene da alcune delle attività previste nel progetto FEAMPA 2021-2027 – in particolare la realizzazione di impianti di acquacoltura e di altre infrastrutture costiere, ma anche alcune modalità di pesca altamente impattanti – possa derivare una forte incidenza sul patrimonio culturale sommerso e semi-sommerso».

Il Programma, infatti non fornisce un'indicazione, seppure di massima, degli interventi e della loro localizzazione, per cui non si dispone di elementi che consentano anche solo di ipotizzare eventuali effetti sugli ambiti o sui beni tutelati ai sensi del Codice.

Di conseguenza, considerati i potenziali impatti sul patrimonio archeologico e/o paleontologico noto, oltre che su quello non censito, sono state talvolta elencate le località più sensibili, come per esempio i bacini lacustri e fluviali che in tante regioni italiane conservano le tracce più antiche della frequentazione del territorio, e si è ribadito che l'esame delle ripercussioni degli interventi su detto patrimonio deve essere esteso tanto alle fasce spondali o contermini quanto ai fondali degli specchi d'acqua: di questa problematica bisognerà tener conto adeguatamente nei progetti di ripristino di ambienti di acqua dolce e salmastra, ovvero nella realizzazione di alcune tipologie di impianti per l'acquacoltura e soprattutto per la produzione di energie rinnovabili.

Premesso che si chiede di evitare in ogni modo nuovo consumo di suolo, si auspica che il programma individui, nella stesura finale, criteri specifici per la localizzazione degli impianti, con particolare riguardo agli ambiti di valore e pregio, prediligendo quali aree destinate ad attività ed insediamenti produttivi le aree marginali già degradate da attività antropiche, e riutilizzando, in ogni caso, il patrimonio edilizio esistente.



RB &

Alla necessità di approfondire preliminarmente le eventuali interferenze degli interventi previsti con il patrimonio culturale fanno seguito le indicazioni finalizzate a ridurre i rischi per il patrimonio archeologico sepolto e per quello subacqueo, e in primo luogo si richiama la corretta applicazione dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016, disciplinata dal DPCM del 14 febbraio 2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2022.

Si ricorda inoltre che nelle opere di progettazione dovrà essere prevista «l'elaborazione di apposite batimetrie in cui siano indicate puntualmente tutte le aree eventualmente oggetto di modifiche ovvero di interventi diretti sui fondali» e «dovranno essere redatte anche le carte di rischio archeologico per i tratti di mare oggetto degli interventi, accertando, preventivamente alla realizzazione di vasche e/o altre opere, l'assenza o meno di reperti sommersi, tramite apposita strumentazione (eco-scandaglio o altra tecnologia) i cui risultati dovranno essere interpretati da personale archeologo subacqueo in possesso dei requisiti e di esperienza nel settore dell'archeologia subacquea e nella interpretazione dei dati dell'esplorazione con strumentazione sonar».

Al fine di facilitare la predisposizione dei futuri interventi si rinvia alle numerose fonti complete e aggiornate quali per esempio la "Carta del rischio del Patrimonio Culturale", la mappatura prodotta dal MiC (https://catalogo.beniculturali.it/ e www.raptor.beniculturali.it ), il sito dell'Istituto Centrale per l'Archeologia al link http://www.ic\_archeo.beniculturali.it/it/225/repertorio-preliminare-delle-banche-datiterritoriali-reperibili-on-line e naturalmente il sistema informativo "Vincoli in rete" dell'ICCD.

Si ricorda infine che alle aree già sottoposte a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e ai siti UNESCO, cui vanno aggiunte le relative "buffer-zone" e le eventuali interferenze visive rispetto a siti di interesse archeologico, si devono aggiungere quelle presenti sulle varie cartografie e sugli strumenti di pianificazione urbanistici regionali: gli strumenti conoscitivi più adeguati restano infatti, sempre con riferimento alla tutela archeologica, la corretta individuazione dei beni e la verifica della coerenza dell'azione in riferimento alle aree di interesse archeologico così come definite nelle banche dati afferenti i vari Istituti territoriali, che da soli possono documentare l'effettiva ricchezza del patrimonio, continuamente implementata grazie al susseguirsi di scavi e scoperte.

Nel ribadire che le indagini preliminari estese a tutti gli archivi disponibili risultano di fondamentale importanza nel momento in cui si procede alla verifica dei potenziali impatti sul patrimonio culturale e che è sempre opportuna un'interlocuzione diretta con gli Istituti territoriali di tutela e i Parchi Archeologici, si sottolinea infine il fatto che tutti gli interventi dovranno essere preliminarmente sottoposti all'autorizzazione delle Soprintendenze competenti.>;

Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, di questa Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, parere endoprocedimentale di competenza reso con nota prot. n. 33781 del 16/09/2022, sulla scorta dei succitati pareri degli Uffici territoriali del MiC, ha comunicato quanto segue:

<Premesso che (... ...) "Il programma concentra le sue attività sugli ambienti acquatici e sulle attività connesse all'acqua [...]. In ragione di ciò gli effetti del Programma sul suolo sono marginali e riguardano solo poche misure: gli interventi sui porti e sulle loro infrastrutture, gli interventi di riqualificazione di manufatti realizzate dai FLAG e alcuni investimenti realizzati nell'ambito dell'acquacoltura o della trasformazione delle produzioni ittiche";</p>

considerato che gli obiettivi del suddetto Programma, così come individuati nel Rapporto ambientale, sono in linea generale ampiamente condivisibili, questo Servizio III, concordando con le osservazioni degli Uffici periferici del MiC, in particolare evidenzia, per gli aspetti afferenti alla tutela del patrimonio storico artistico, quanto segue:

- non si concorda su quanto affermato nel RA a p. 28 in merito alla scarsa rilevanza degli impatti degli interventi di che trattasi sulle componenti "paesaggio, patrimonio culturale e architettonico" e si richiede





che vengano approfondite in relazione agli specifici ambiti di tutela e per tutte quelle operazioni suscettibili di modificare lo stato dei luoghi;

- si rileva che il Programma non fornisce un'indicazione, seppure di massima, degli interventi e della loro localizzazione, non consentendo una adeguata valutazione degli eventuali effetti sugli ambiti o i beni tutelati dal Codice dei BB. CC.;
- si ritiene necessario approfondire gli aspetti di tutela del patrimonio culturale, comprendendo l'elaborazione di un adeguato quadro conoscitivo relativamente alle componenti beni culturali al fine di una adeguata valutazione degli impatti e delle possibili mitigazioni e/o compensazioni da porre in atto Per osservazioni più puntuali, inerenti alle specificità dei singoli territori di competenza delle Soprintendenze, si rimanda alle note di osservazioni pervenute a questa Direzione generale dagli Uffici periferici del MiC.>.

# Per tutto quanto sopra VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO questa Direzione Generale ABAP del Ministero della cultura ESPRIME

sulla proposta del Programma Operativo Nazionale FEAMPA (Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura) 2021-2027, sul relativo Rapporto Ambientale e sul relativo Piano di monitoraggio, ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. 152/2006,

# il seguente parere

- Per tutto ciò che attiene alle osservazioni e alle condizioni di livello territoriale più dettagliatamente evidenziate dagli Uffici del MiC e dagli Uffici di settore delle Regioni e Province Autonome, si rimanda ai rispettivi pareri, come sopra riportati, compresi i pareri del Servizio II (Scavi e tutela del patrimonio archeologico) e del Servizio III (Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico) di questa Direzione Generale, ai quali ci si dovrà puntualmente attenere per le integrazioni in sede di revisione del PON FEAMPA 2021-2027 e del relativo Rapporto Ambientale e per le successive fasi di approfondimento della VAS, di attuazione del Programma e delle attività di monitoraggio del Programma stesso, eventualmente previo opportuni contatti con i suddetti Uffici per i necessari chiarimenti e approfondimenti.
- Pertanto, per la verifica delle possibili interferenze delle azioni con il patrimonio culturale, nonché per le necessarie analisi e valutazioni di coerenza interna ed esterna del Programma stesso, si ritiene opportuno ci si avvalga contestualmente sia delle piattaforme informative territoriali delle singole Regioni specificamente dedicate alla pianificazione paesaggistica - nei casi in cui sia comunque vigente un Piano Paesaggistico Regionale o altro strumento di pianificazione territoriale con valenza paesaggistica – sia delle seguenti banche dati e sistemi informativi territoriali del MiC:
  - SITAP (Sistema Informativo Territoriale Ambientale e Paesaggistico), afferente a questa Direzione Generale, consultabile all'indirizzo: <a href="http://www.sitap.beniculturali.it/">http://www.sitap.beniculturali.it/</a>
  - CARTA DEL RISCHIO del patrimonio culturale, afferente all'Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro – ISCR, consultabile all'indirizzo: http://www.cartadelrischio.beniculturali.it/





- VINCOLI IN RETE consultabile all'indirizzo:
   <u>http://vincoliinrete.beniculturali.it/VincoliInRete/vir/utente/login</u> (in cui sono riferiti anche alcuni dati relativi al patrimonio naturale subacqueo)
- Patrimonio Mondiale UNESCO consultabile all'indirizzo: http://www.unesco.it/
- SIGEC Sistema Generale del Catalogo consultabile all'indirizzo: http://www.iccd.beniculturali.it/index.php?it/118/sistema-informativo-generale-del-catalogo-sigec
- OPEN DATA MiC piattaforma interoperabile user-friendly consultabile all'indirizzo: http://dati.beniculturali.it/
- WebGis RAPTOR geodatabase gestionale che censisce i siti archeologici nazionali, consultabile all'indirizzo: www.raptor.beniculturali.it

Al riguardo si precisa che il **sito web SITAP** di questo Ministero, sebbene sia uno strumento di indubbia utilità, non è dotato di una banca dati dei vincoli paesaggistici completamente esaustiva, così come ben indicato nella nota introduttiva al sito, che per comodità si riporta di seguito: "In considerazione della non esaustività della banca dati SITAP rispetto alla situazione vincolistica effettiva, della variabilità del grado di accuratezza posizionale delle delimitazioni di vincolo rappresentate nel sistema rispetto a quanto determinato da norme e provvedimenti ufficiali, nonché delle particolari problematiche relative alla corretta perimetrazione delle aree tutelate per legge, il SITAP è attualmente da considerarsi un sistema di archiviazione e rappresentazione a carattere meramente informativo e di supporto ricognitivo, attraverso il quale è possibile effettuare riscontri sullo stato della situazione vincolistica alla piccola scala e/o in via di prima approssimazione, ma a cui non può essere attribuita valenza di tipo certificativo".

- Per le integrazioni e i necessari approfondimenti al Programma in esame e al relativo RA, per una corretta considerazione di tutti i possibili effetti derivanti dalla attuazione del Programma stesso, si dovrà tener conto del rispetto, oltre che delle norme prescrittive dei singoli piani paesaggistici regionali, anche delle seguenti norme di tutela di cui al Codice, D.L.gs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.:
  - art. 7 bis Espressioni di identità culturale collettiva (Patrimonio UNESCO);
  - art. 10 Beni Culturali;
  - art. 11 Cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela;
  - artt. 45, 46 e 47 Altre forme di protezione Prescrizioni di tutela indiretta (zone di rispetto del vincolo);
  - art. 94 Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo;
  - art. 134 Beni Paesaggistici;
  - art. 136 Immobili ed aree di notevole interesse pubblico (vincoli decretati);
  - art. 142 Aree tutelate per legge (c.d. zone Galasso);
  - art. 143, comma 1, lett. e) Aree riconosciute di interesse paesaggistico dai Piani Paesaggistici regionali;
  - art. 143, comma 1, lett. g) Zone di riqualificazione paesaggistica;
  - art. 152 Interventi soggetti a particolari prescrizioni.
- Nel quadro di riferimento normativo, dovranno essere considerate anche le Convenzioni internazionali riferite al paesaggio e al patrimonio culturale materiale e immateriale, che ancora non risultano recepite ed integrate in forma completa, come di seguito elencate:
  - la Convenzione dell'Aja del 14 maggio 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato e i suoi due Protocolli, che mira a proteggere determinati beni culturali





- dagli effetti devastanti della guerra (Ratificata dall'Italia con legge 7 febbraio 1958, n. 279 (in *Gazz. Uff.* Suppl. Ord. n. 87 dell'11 aprile 1958);
- la Convenzione culturale europea, firmata a Parigi il 19 dicembre 1954 (in Council of Europe, European Treaty Series n. 18);
- la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio architettonico d'Europa, firmata a Granada il 3 ottobre 1985 (in European Treaty Series n. 121), che è stata ratificata dall'Italia (legge 15 febbraio 1988, n. 93, in *Gazz. Uff.* Suppl. Ord. n. 62 del 15 marzo 1989) ed è in vigore dal 1° settembre 1989 (cfr. G.U. n. 170 del 22 agosto 1989);
- la Convenzione per la protezione del patrimonio archeologico firmata a Londra il 6 maggio 1969 (in European Treaty Series, n. 66), sottoposta a revisione con la Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta a La Valletta il 16 gennaio 1992 (in European Treaty Series n. 143);
- la Convenzione di Parigi del 14 novembre 1970, concernente le misure da prendere per vietare ed impedire l'importazione, l'esportazione e il trasferimento di proprietà illeciti di beni culturali, che cerca di arginare il fenomeno del traffico illecito delle opere d'arte da un Paese all'altro, imponendo obblighi di restituzione dei beni rubati dai musei e esportati in violazione della legge dello Stato di provenienza (ratificata dall'Italia con legge 30 ottobre 1975 n.873, in Gazz.Uff. Suppl. Ord. n. 49 del 24 febbraio 1976);
- la Convenzione di Parigi del 16 novembre 1972 sulla tutela del patrimonio culturale e naturale mondiale, che si occupa del patrimonio immobiliare e richiede la cooperazione dei vari paesi nella conservazione e protezione dei beni più importanti per la storia, l'arte, la scienza e anche le bellezze naturali (ratificata dall'Italia, legge 6 aprile 1977, n. 184, in Gazz. Uff. n. 129 del 13 maggio 1977);
- la Convenzione Europea del Paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000 European Landscape Convention, ratificata il 4 maggio 2006 (ETS n.176);
- la Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo (Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage), adottata a Parigi il 2 novembre 2001;
- la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale (Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage), adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, che mira a tutelare le espressioni culturali viventi e prevalentemente immateriali del Sud del Mondo, che non erano rappresentate nelle convenzioni precedenti;
- la Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità di espressioni culturali (Convention on the protection and promotion of the diversity of cultural expressions), fatta a Parigi il 20 ottobre 2005;
- la Convenzione Europea del Paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000 European Landscape Convention, ratificata il 4 maggio 2006 (ETS n.176);
- la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società (c.d. Convenzione di Faro), firmata a Faro (Portogallo) il 27 ottobre 2005, sottoscritta dall'Italia a Strasburgo il 27 febbraio 2013;
- la Risoluzione del Consiglio d'Europa del 12 febbraio 2001 sulla qualità architettonica dell'ambiente urbano e rurale (13982/2000/CE);
- la Risoluzione del Parlamento europeo sulla tutela del patrimonio naturale, architettonico e culturale europeo nelle zone rurali e nelle regioni insulari (2006/2050/CE).
- Per quanto attiene al rapporto del PON FEAMPA 2021-2027 con gli altri strumenti di pianificazione ed, in particolare, per quanto attiene all'analisi di coerenza interna ed esterna del Programma, in





relazione a se stesso ed alla pianificazione territoriale multilivello e di settore, dovranno essere attuati, nelle fasi successive di attuazione, i necessari approfondimenti e una puntuale verifica delle interferenze, nel medio e lungo termine, con gli altri strumenti pianificatori che interessano il territorio considerato, anche nel rispetto della coerenza con i contenuti pianificatori e le norme di tutela del piano paesaggistico regionale, che, come da norma, è uno strumento sovraordinato le cui previsioni sono prevalenti rispetto a tutti gli altri livelli di pianificazione territoriale (Codice dei beni culturali e del paesaggio, art. 145, comma 3, del D.Lgs. N. 42/2004 e s.m.i.: "(... ...) per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi comprese quelle degli enti gestori delle aree naturali protette". Gli elaborati dei Piani Paesaggistici regionali costituiscono patrimonio conoscitivo in riferimento agli aspetti ambientali, storico-culturali e paesaggistici che connotano il territorio regionale.

Dovrà quindi essere approfondito il livello di analisi e di valutazione degli impatti significativi che l'attuazione del PON FEAMPA 2021-2027 potrebbe avere sul patrimonio culturale (beni culturali e paesaggio – vincoli di dichiarazione di notevole interesse pubblico che insistono sul territorio interessato dal Programma, vincoli ex lege, centri storici tutelati, grandi aree archeologiche, beni culturali diffusi sul territorio, siti UNESCO ecc.) e andrà valutata la probabile evoluzione dello stato attuale dell'ambiente e del paesaggio (considerando anche le nuove previsioni di tutela dei piani paesaggistici regionali in via di redazione, revisione o aggiornamento, l'introduzione di nuovi vincoli paesaggistici, nonché l'aggiornamento dei vecchi vincoli paesaggistici con le norme di tutela attiva previste dal Codice);

- Per l'analisi di coerenza interna ed esterna del Programma, il Rapporto Ambientale dovrà anche
  considerare i Piani di gestione dei siti UNESCO, oltre che verificare la coerenza con i contenuti
  pianificatori e le norme di tutela dei Piani paesaggistici regionali, anche al fine di evitare, fin dalle fasi
  preliminari della progettazione/programmazione, le interferenze con le aree sottoposte a
  provvedimento di vincolo, o già indiziate archeologicamente, così da programmare, nelle fasi
  successive di attuazione del Programma, anche l'esecuzione di studi mirati alla valutazione preventiva
  dell'interesse archeologico delle aree coinvolte al fine di poter valutare tutti i possibili impatti delle
  opere previste sul patrimonio archeologico;
- Per quanto attiene ad eventuali iniziative volte alla valorizzazione di siti legati alle attività di pesca ed
  acquacoltura, si ritiene utile porre particolare attenzione a tutte quelle testimonianze di pratiche
  tradizionali ancora visibili sul territorio e rappresentate, tra le altre, da:
  - i borghi marinari di tratti costieri ad alto valore identitario (Costiera Amalfitana, Cinque Terre, Puglia, Sardegna, Sicilia ecc.);
  - i trabucchi (o trabocchi) lungo le coste abruzzesi, molisane e pugliesi;
  - il paesaggio del Delta del Po;
  - le "barene" della laguna di Venezia.
- Il Piano di Monitoraggio VAS, che questa Direzione Generale propone con cadenza annuale, risulta prevalentemente concentrato sulla disamina di indicatori attinenti alle criticità ambientali e, in merito alla categoria del patrimonio culturale, riporta il solo indicatore di contesto "Beni culturali esposti a rischio idrogeologico" (pagg. 135 e 294). Considerata la rilevanza di un controllo a lungo termine delle ricadute che le azioni previste dal Programma potrebbero avere sul paesaggio, sui beni culturali e sui siti UNESCO nelle aree oggetto di intervento, si suggerisce di implementare ulteriormente il set di indicatori proposto. Di seguito si riportano alcuni esempi:



- Indicatore 1: strumento per la tutela delle aree di valore culturale e paesaggistico e delle aree caratterizzate da elementi culturali e paesaggistici tutelati per legge, aventi il fine di conservare lo stato dei siti e dei beni di interesse culturale, storico architettonico e archeologico, minimizzando le interferenze con le opere in progetto. Tale indicatore, oppure un altro apposito, potrebbe riferirsi anche al patrimonio culturale subacqueo.
- Indicatore 2: strumento per la tutela delle aree di riqualificazione paesaggistica, destinato a garantire la conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni paesaggistici.
- <u>Indicatore 3</u>: strumento per la tutela delle aree a rischio paesaggistico, per il cui calcolo si può fare riferimento alla Carta del Rischio.
- Indicatore 4: preferenza per le aree con buone capacità di mascheramento e preferenza per le aree naturali e abitative con buone capacità di assorbimento visivo, per garantire la migliore integrazione paesaggistica delle opere che dovessero risultare maggiormente impattanti.

Ai suggerimenti sopra riportati si aggiunga anche la possibilità di prendere in considerazione gli **Indicatori BES Istat 9**, riferiti al paesaggio e al patrimonio culturale, che potranno risultare utili sia ai fini del Piano di monitoraggio VAS, sia quali indicatori per le analisi di contesto. Per un maggiore approfondimento si rimanda al documento consultabile al link:

https://www.istat.it/it/files//2022/04/BES 2021.pdf.

## RACCOMANDAZIONI:

Considerata la natura eterogenea degli interventi presenti nel Programma, si ritiene necessario fornire, in via generale, rispetto a quanto nel dettaglio comunicato dagli Uffici periferici del MiC e dagli Uffici di settore delle Regioni e Province Autonome, una serie di "indicazioni metodologiche" di cui il Proponente dovrà tenere debito conto, soprattutto nelle successive fasi progettuali delle singole Operazioni (fase di VIA e successive fasi autorizzatoria ed esecutiva):

- 1) Dovrà essere perseguita, per quanto possibile, la sovrapposizione/affiancamento delle opere di nuova realizzazione con altre già esistenti e ciò al fine di minimizzare gli impatti ed il consumo di suolo;
- 2) In linea generale, dal punto di vista progettuale, si raccomanda di evitare scelte che comportino frammentazione del paesaggio agrario o, ancora, alterazione/compromissione delle principali visuali e degli elementi qualificanti e connotativi degli ambiti tutelati, privilegiando pertanto fin da subito le soluzioni progettuali che riducano quanto più possibile impatti negativi sul contesto;
- 3) Dovrà essere evitata, per quanto possibile, l'interazione visiva tra le opere e i siti di interesse archeologico (lettera m) dell'articolo 142 del D.Lgs. 42/2004 e di quelli storici;
- 4) In relazione all'analisi delle alternative, si suggerisce di privilegiare le scelte che escludano nuovo consumo di suolo con special riguardo per le aree naturali e rurali e quelle che comportino il recupero di aree compromesse e degradate mediante demolizione delle strutture obsolete e la ricomposizione di nuovi valori paesaggistici ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e della Convenzione Europea del Paesaggio (2000);
- 5) Nel caso di dismissione di impianti obsoleti, si suggerisce di riportare nel Rapporto Ambientale anche le modalità della loro eventuale riconversione, oltre che le misure che si intende adottare per il recupero e la riqualificazione dei caratteri culturali e paesaggistici dei luoghi interessati dalle dismissioni;





6) Si raccomanda, per tutti gli interventi che potranno prevedere scavi e manomissioni del sottosuolo, di fare riferimento alla normativa vigente in materia di tutela del patrimonio archeologico attivando la procedura della verifica preventiva dell'interesse archeologico disciplinata dal citato art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e dettagliata, dal punto di vista operativo, dalla circolare n. 1/2016 della ex Direzione Generale Archeologia.

Di conseguenza sarà necessario prendere in considerazione tutti i dati reperibili sia tramite lo spoglio delle banche-dati conservate presso le Soprintendenze territoriali sia all'interno delle cartografie allegate agli strumenti di pianificazione urbanistica, che potranno essere integrate con le banche-dati del Ministero della Cultura.

A tale proposito, si rammenta che la raccolta esaustiva delle conoscenze archeologiche pregresse, costituisce parte integrante della progettazione di fattibilità ex art. 25, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, e che sulla base della potenzialità archeologica rilevata potrà essere attivata la verifica preventiva dell'interesse archeologico ex art. 25, commi 3, 8 e ss. del citato D.Lgs. 50/2016;

- 7) Considerato il rischio archeologico "alto" che potrebbe interessare alcune aree prossime agli interventi del Programma, tenuto conto che i tempi previsti per la realizzazione delle opere vengono spesso diluiti in un arco temporale pluriennale, occorre che il Proponente predisponga, in accordo con le Soprintendenze competenti, un cronoprogramma delle indagini e degli accertamenti archeologici preventivi, al fine di garantire una programmazione ampiamente anticipata rispetto all'inizio effettivo delle opere relative ai singoli interventi. Il cronoprogramma dovrà essere concordato e quindi approvato dalle medesime Soprintendenze prima dell'inizio delle opere (sia principali che accessorie di cantiere);
- 8) Gli scavi archeologici esplorativi non andranno eseguiti durante i periodi di massime precipitazioni atmosferiche, in quanto potrebbero causare ostacolo ad una corretta esplorazione del sottosuolo;
- 9) I siti d'interesse archeologico individuati con certezza dalla Relazione archeologica in corrispondenza di aree oggetto d'interventi dovranno essere indagati in estensione con metodologia archeologica prima dell'avvio delle opere sul tratto corrispondente, anche al fine di valutare la necessità di varianti in corso d'opera;
- 10) Resta inteso che le indagini e le eventuali operazioni di scavo (di qualsiasi entità siano, compresi gli scotichi iniziali dei cantieri e delle strade di cantiere da aprirsi *ex novo* o modificarsi, comprensive di schedatura, documentazione grafica e fotografica, relazione finale, ecc.) dovranno essere condotte con l'ausilio di soggetti in possesso di adeguata formazione e competenza nel campo della ricerca archeologica (da reperirsi attraverso università o ditte archeologiche specializzate esterne al Ministero della Cultura, le quali prestazioni saranno a carico del Proponente) al fine di identificare e salvaguardare reperti di interesse archeologico che dovessero emergere nel corso di scavi e opere connesse alla costruzione delle opere previste. L'attività di tali consulenti sarà svolta sotto la direzione tecnico-scientifica delle Soprintendenze territorialmente competenti;
- 11) Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura dovrà dare esplicite e formali istruzioni alla Direzione Lavori e alle Ditte impegnate nei lavori affinché sia garantito il più scrupoloso rispetto di quanto disposto dal D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. in caso di rinvenimenti di tipo archeologico, anche dubbi, con particolare riguardo alla immediata segnalazione alle Soprintendenze competenti ed alla sospensione dei lavori sino al sopralluogo da parte di un funzionario del medesimo ufficio, con cui la D.L. dovrà concordare tempi e modalità operative connesse alle specifiche competenze;
- 12) Ai fini della valutazione del rischio archeologico, degli accertamenti preliminari e dell'assistenza in corso d'opera, tutte le opere accessorie, anche provvisorie (cave, aree di deposito temporaneo di materiali, nuova viabilità e viabilità accessoria di cantiere, zone di cantiere e quanto altro richiesto) che comportino scavi o scortichi, anche solo preparatori, dovranno essere sottoposte alle stesse procedure di abbattimento del rischio di ritrovamenti archeologici imprevisti definite per il tracciato dell'opera principale;

MINISTERO



Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4554
PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it
PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

13) Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali dovrà prevedere che nel Quadro Economico del Progetto Definitivo ed Esecutivo di ognuno degli interventi proposti siano accantonate delle somme per la realizzazione di eventuali scavi archeologici che si rendessero necessari nel caso in cui fossero rinvenuti siti o contesti di interesse archeologico allo stato attuale non conosciuti;

14) Tutti i progetti dovranno essere corredati della relativa "Relazione paesaggistica" ai sensi del DPCM 12/12/2005 "Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42", in base a quanto prescritto dal suddetto DPCM (entrato in vigore il 31/07/2006) in fase di progettazione definitiva e quindi VIA;

15) Qualora un intervento si dovesse posizionare in prossimità o comunque in diretta prospettiva di immobili sottoposti a tutela ai sensi del Titolo I della Parte II del D. Lgs 42/2004, si richiede che vengano adottate soluzioni atte a limitare l'impatto visivo delle nuove opere con tali complessi edificati, per esempio inserendo filari di alberature. Tali interventi saranno oggetto di specifici elaborati del progetto definitivo da sottoporsi all'approvazione preventiva delle Soprintendenze per i beni architettonici e paesaggistici competenti;

16) Particolare attenzione dovrà essere posta alle opere di compensazione che dovranno essere previste nelle aree interessate dalle nuove realizzazioni dove, si auspica, che vengano previsti anche recuperi e restauri di beni afferenti al patrimonio culturale che presentino particolari condizioni di degrado. Per detti beni sarà necessario acquisire le autorizzazioni di cui al DL.gs 42/2004 e s.m.i. Elementi di dettaglio e scelte operative, sarà d'uopo vengano determinate attraverso un costruttivo confronto con le competenti Soprintendenze territoriali.

Quanto sopra esposto, si ritiene utile al fine di costruire un efficace scenario di riferimento che possa, contestualmente, sia rappresentare gli effetti di azioni e politiche già definite e vigenti, che rappresentare un adeguato termine di confronto per valutare gli effetti del previsto scenario di "policy" del presente Programma, così da governare gli impatti, diretti ed indiretti, che le Operazioni previste avranno sul territorio nazionale in termini di compatibilità rispetto al paesaggio e ai beni del patrimonio culturale da tutelarsi.

Le osservazioni, condizioni e raccomandazioni espresse dagli Uffici della scrivente Direzione Generale del MiC e dagli Uffici territoriali, ricomprese nel presente parere (da pag. 9 a pag. 53), che dovrà costituire parte integrante del decreto interministeriale, dovranno essere formalizzate dall'Autorità competente nel provvedimento a firma congiunta dei due Ministri concertanti (Ministro della Transizione ecologica e Ministro della Cultura) e recepite dall'Autorità Proponente/Procedente (Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali – Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura) ai fini dei successivi adempimenti.

Il Funzionario Responsabile del Procedimento (Responsabile della U.O. Ammin.va Tutela e VAS)

Riccardo Brugnoli

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA

L DIRETTORE GENERALE

MINISTERO
DELLA
MIC CULTURA
EVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4554
PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it
PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it